

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Legge di bilancio 2018

A.C. 4768

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

Edizione provvisoria

Aggiornato al 18 dicembre 2017, ore 24.00

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ st_bilancio@camera.it - 🐦 @CD_bilancio

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

L'edizione provvisoria del presente dossier dà conto, in corso di seduta, delle modifiche approvate e potrebbe subire correzioni in relazione alla versione definitiva degli emendamenti che sarà esposta in sede di resoconto sommario dei lavori della Commissione bilancio.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File:

**Emendamenti al disegno di legge di bilancio 2018 (A.C. 4768)
approvati dalla V Commissione Bilancio**

Articolo 1, comma 3 – Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.66 NF	Misiani	PD	16.12	<p><i>Modifica il comma 3, lettera a), sostituendo il numero 2), prevedendo che la detrazione al 50 per cento per interventi di riqualificazione energetica si applica nel 2018 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A. Non spetta, invece, la detrazione qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A.</i></p> <p>La detrazione spetta nella misura del 65 per cento per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ caldaie con efficienza pari alla classe A e contestualmente siano installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII); ▪ impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; ▪ generatori d'aria calda a condensazione. <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle modifiche al comma 3.</i></p>
3.58 NF	Misiani	PD	16.12	<p><i>Modifica il comma 3, lettera a), aggiungendo il numero 6-bis), il quale inserisce il nuovo comma 2-<i>quater</i>.1 all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013, relativo alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. In particolare si prevede una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell'80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 624</i>, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle modifiche al comma 3.</p> <p><i>Modifica il comma 625</i>, incrementando il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 0,2 milioni per l'anno 2018 e di 2,3 milioni per l'anno 2032, a seguito dalle modifiche di cui al comma 3.</p>

Articolo 1, commi 3-bis – 3-octies– Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (cd. “maxibollette”)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.171 NF 52-quinquies.9.NF 52-quinquies.11.NF	Baldelli Crippa Becattini	FI-PdL	16.12	<p>Inserisce i commi da 3-bis a 3-octies, che recano disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo. L'emendamento reca altresì norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.</p> <p>Più nel dettaglio, il comma 3-bis prevede che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive nel termine di due anni. Tale termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, che in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Si prevede altresì che, nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui sopra, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.</p> <p>L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, definisce le misure necessarie all'implementazione delle previsioni di cui sopra, in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera.</p> <p>In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo - relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato - si introduce il diritto dell'utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall'AEEGSI) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>verificata la legittimità della condotta dell'operatore. E' previsto altresì l'obbligo del venditore di comunicare all'utente l'avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. E' inoltre garantito il diritto dell'utente, in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.</p> <p>Il comma 3-ter specifica che le disposizioni contenute nel comma 3-<i>bis</i> non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a responsabilità accertata dell'utente.</p> <p>Ai sensi del comma 3-quater, l'AEEGSI, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definisce misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. Alla medesima Autorità il comma 3-quinquies demanda la facoltà di definire, con propria deliberazione, misure finalizzate a incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente.</p> <p>Il comma 3-sexies prevede che, entro il termine del 1° luglio 2019 il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. All'AEEGSI è demandata l'adozione di disposizioni per l'attuazione di tale norma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>Il comma 3-septies contiene una specifica disposizione secondo la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.</p> <p>Con riguardo all'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'emendamento in esame, esso è limitato alle fatture la cui scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per il settore elettrico, è successiva alla data del 1° marzo 2018; ▪ per il settore del gas, è successiva al 1° gennaio 2019; ▪ per il settore idrico, è successiva al 1° gennaio 2020.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				La proposta emendativa in esame corrisponde in sostanza al testo della PDL A.C.3792 come approvata in prima lettura dall'Assemblea della Camera all'unanimità nella seduta del <u>5 dicembre 2017</u> , e ora passata all'esame del Senato (A.S. 2993).

Articolo 1, commi 12-bis – 12-ter – Detrazione canoni alloggi universitari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3-bis.26	Ghizzoni	PD	16.12	<p>Aggiunge i commi 12-bis e 12-ter, che intervengono sulle condizioni alle quali spetta la detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, con una novella che precisa l’ambito applicativo delle modifiche già apportate all’agevolazione dal decreto-legge n. 148 del 2017.</p> <p>In particolare, il comma 12-bis alla lettera a) ripristina la formulazione dell’articolo 15, comma 1, lettera <i>i-sexies</i>) del TUIR antecedente alle modifiche apportate con l’articolo 20, comma 8-bis del citato decreto-legge n. 148 del 2017. Di conseguenza, con le norme in esame, la detrazione torna a spettare, in via strutturale, agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.</p> <p>La lettera b) del comma 12-bis aggiunge all’articolo 15, comma 1 TUIR la lettera <i>i-sexies.01)</i>, con la quale si ripropongono le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 148 del 2017, precisandone l’ambito applicativo. In particolare, si chiarisce che, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della predetta agevolazione si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.</p> <p>In tal modo si precisa la temporaneità dell’estensione dell’agevolazione per le zone montane e disagiate; viene quindi chiarito che la detrazione per canoni di locazione di alloggi universitari rimane una misura strutturale.</p> <p>Di conseguenza, l’introdotta comma 12-ter abroga l’articolo 20, comma 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.</p>

Articolo 1, commi 12-bis– Atti societari stipulati mediante atti pubblici informatici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3-bis.2	Castelli	M5S	18.12	<p>Aggiunge il comma 12-bis che modifica le norme (articolo 36, comma 1-ter del D.L. n. 112 del 2008, introdotto dal D.L. n. 148 del 201) che consentono di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società. Per effetto delle modifiche in esame, in luogo di poterli sottoscrivere con firma digitale, i medesimi atti possono essere stipulati con atto pubblico informatico.</p> <p>Si tratta in particolare degli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis del codice civile); degli atti di trasformazione delle società (art. 2498 del codice civile); degli atti di scissione delle società (art. 2506 del codice civile); de i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del codice civile).</p> <p>Le modifiche in commento fanno salvi i requisiti formali per l'iscrizione di tali atti nel registro delle imprese, come prescritti dal codice civile.</p>

Articolo 1, comma 16-bis - Estensione dell'elenco dei beni ai fini dell'iper ammortamento

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
5.8 NF	Sorial	M5S	18.12	Aggiunge il comma 16-bis , che modifica l'elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cd. iper-ammortamento per gli investimenti, previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017, includendo alcuni sistemi di gestione per l' <i>e-commerce</i> e specifici <i>software</i> e servizi digitali.

Articolo 1, comma 21-bis – Riscossione delle entrate degli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.21 NF	Cariello	M5S	16.12	Aggiunge il comma 21-bis sopprimendo la norma (articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017) che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali , nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali.

Articolo 1, comma 21-bis – Modalità di commisurazione della TARI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.15 6.117	Lodolini VI Commissione	PD	16.12	Aggiunge il comma 21-bis , che proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).

Articolo 1, comma 33-bis – Destinazione risorse al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
119.1	Baldelli	PD	17.12	Aggiunge il comma 33-bis , che destina l'importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017 sul capitolo 2368, articolo 8, è destinato nell'esercizio 2017 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate , per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Articolo 1, comma 33-bis – Iniziative di promozione integrata all'estero

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
119.3	Governo		17.12	<p>Aggiunge il comma 33-bis che prevede che le risorse, pari a 5 milioni di euro, per le iniziative di promozione integrata all'estero per valorizzare l'immagine dell'Italia, anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono versate all'entrata del bilancio dello stato nell'esercizio finanziario 2018.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Al Ministero degli affari esteri, Missione 1, Programma 1.8 "<i>Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari</i>", apportare le seguenti variazioni: 2018: +5.000.000.</p>

Articolo 1, comma 33-bis –Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
119.4	Governo		17.12	<p>Aggiunge il comma 33-bis, che dispone che le somme iscritte in conto residui sul cap. 6633 dello stato di previsione del Mibact - relativo al finanziamento di € 3 mln annui previsto, fino al 31 dicembre 2018, a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi - possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla definizione agevolata dei debiti, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>La relazione illustrativa all'emendamento fa presente che in tal modo sarà assicurato il risanamento dell'ente.</p> <p>Il finanziamento di € 3 mln annui a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano G. Verdi era stato previsto, fino al 31 dicembre 2011, dall'art. 2, co. 16-<i>ter</i>, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011). Lo stesso è stato, poi, prorogato fino al 31 dicembre 2012 dall'art. 6, co. 2-<i>decies</i>, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012), fino al 31 dicembre 2015 dall'art. 1, co. 282, della L. 228/2012 e, fino al 31 dicembre 2018, dall'art. 1, co. 353, della L. 208/2015.</p>

Articolo 1, comma 34 – Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.102	Governo		17.12	<i>Modifica il comma 34</i> , norma che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie. In particolare, viene espunta dal contenuto del predetto decreto la disciplina delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio . Come chiarisce la Relazione illustrativa all'emendamento del Governo, essendo venuto meno il tetto massimo di spesa complessiva per la concessione dell'agevolazione, essa non è più subordinata ad un provvedimento concessorio.

Articolo 1, commi 35-bis – 35-quinquies– Credito d'imposta per le imprese culturali e creative

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.62 NF	Ascani	PD	15.12	<p>Inserisce i commi da 35-bis a 35-quinquies, che istituiscono e disciplinano il credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. L'agevolazione (comma 35-bis) è attribuita nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo; ▪ sono soggetti passivi d'imposta in Italia; ▪ hanno quale oggetto sociale attività (quali l'ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione (comma 35-bis). <p>Si segnala che l'emendamento, per quanto riguarda la definizione di imprese culturali e creative, riprende sostanzialmente - con alcune differenze - il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge A.S. 2922, recante disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, già approvata dalla Camera.</p> <p>Si affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, la disciplina della procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa, per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi, con adeguate forme di pubblicità (comma 35-ter).</p> <p>Il credito d'imposta è concesso nei limiti della normativa europea cd. <i>de minimis</i> (regolamento UE n. 1407/2013) che individua gli aiuti di stato di importanza minore compatibili con le norme dei Trattati UE (comma 35-quater).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Si affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico il compito di definire, tra l'altro, le norme applicative del credito d'imposta con riferimento – tra l'altro – alle tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso di uso illegittimo dell'agevolazione (comma 35-quinquies).</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal credito d'imposta introdotto ai commi 35-bis – 35-quinquies.</i></p>

Articolo 1, comma 38-bis – Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.13	Governo		14.12	<p>Aggiunge il comma 38-bis che autorizza, per il 2018, la spesa di € 75 mln, per l’esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992) e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998).</p> <p>Si tratta delle funzioni che l’art. 1, co. 947, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiamato nel testo, ha attribuito alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, esse erano già state attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016.</p> <p>La modifica era collegata al processo di riordino delle province, di cui alla L. 56/2014, alle quali l’art. 139 del D.lgs. 112/1998 aveva attribuito le funzioni suddette in relazione all’istruzione secondaria superiore. Le medesime funzioni, in base allo stesso art. 139, sono attribuite ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola.</p> <p>Le risorse previste per il 2016 erano state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MEF. Per il 2017, le risorse, autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della L. 232/2016, pari a € 75 mln, sono state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MIUR.</p> <p>Le risorse devono essere ripartite fra gli enti territoriali interessati con DPCM, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Aggiunge i commi da 40-bis a 40-quater, i quali modificano l’ambito applicativo dell’affrancamento fiscale, al fine di fornire copertura finanziaria agli oneri derivanti dal comma 38-bis (<i>si veda la relativa scheda</i>).</p> <p>Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 38-bis.</p> <p>Alla Tabella A, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è ridotto: 2018: -2.000.000.</p>

Articolo 1, comma 39 – Sperimentazione della mobilità sostenibile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.2	Moretto	PD	16.12	<i>Modifica il primo periodo del comma 39 estendendo anche alle imbarcazioni la possibilità del finanziamento nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 866 della legge n. 232 del 2016. La disposizione consente il finanziamento di progetti sperimentali coerenti con i Piani urbani di mobilità sostenibile per l'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternative e delle relative infrastrutture di supporto.</i>

Articolo 1, comma 39-bis – Sperimentazione su strada delle soluzioni *Smart Road*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.63 NF 10.67 NF 10.66 NF 10.53 NF 10.51 NF 10.39 NF	IX Commissione Parisi Gandolfi Abrignani Causin Bombassei	SC-Ala PD SC-Ala FI-PdI M-CI-E	16.12	<p>Aggiunge il comma 39-bis che autorizza la sperimentazione su strada delle soluzioni <i>Smart Road</i> e di guida connessa e automatica, prevedendo l'adozione, entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di una direttiva del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell'interno, che individui le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.</p> <p>Si autorizza a tal fine la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'accantonamento è così ridotto:</p> <p>2018: -1.000.000; 2019: -1.000.000</p>

Articolo 1, comma 39-bis – Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.70 10.64	Carloni IX Commissione	PD	16.12	Aggiunge il comma 39-bis che destina una quota pari allo 0,025% dell'ammontare del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale (di cui all'articolo 1, comma 300 della legge n. 244 del 2007). Tale contributo era riconosciuto precedentemente ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge n.50 del 2012, recentemente abrogato dall'articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017. Obiettivo della disposizione è quindi quello di ripristinare tale contributo.

Articolo 1, comma 39-bis – Modifiche alle percentuali di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.65	Gandolfi	PD	16.12	<p>Aggiunge il comma 39-bis che introduce un nuovo comma 2-bis all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017. Si prevede in particolare che, a far data dall'esercizio 2018, un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni modifichi le percentuali di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, stabilite, ad oggi, dal DM 11 novembre 2014, in ragione dell'incidenza delle variazioni del canone d'accesso alle infrastrutture ferroviarie introdotte da Rete ferroviaria italiana a far data dall'1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.</p>

Articolo 1, comma 39-bis – Investimenti a lungo termine degli enti di previdenza e dei fondi pensione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.61	Pelillo	PD	16.12	Aggiunge il comma 39-bis che integra il disposto dell'art. 1, comma 89 della legge di bilancio per il 2017, prevedendo che gli enti di previdenza e i fondi pensione possano investire , nell'ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (<i>peer to peer lending</i>), intermediari finanziari, istituti di pagamento ovvero soggetti operanti e vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE.

Articolo 1, comma 39-bis – Circolazione e vendita di sigarette elettroniche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.10 NF 10.47 NF	Abrignani Rotta	SC-Ala PD	18.12	<p>Aggiunge i commi 39-bis e 39-ter che modificano la disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo contenuta nel TUA – Testo unico accise.</p> <p>In primo luogo, il comma 39-bis estende la vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da parte di rivendite autorizzate, introdotta dall'articolo 19-<i>quinquies</i> del decreto-legge n. 148 del 2017, anche ai prodotti da inalazione non contenenti nicotina, ed esclude i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio (modificato comma 5 dell'art. 19-<i>quinquies</i>).</p> <p>Si interviene inoltre sulla previsione che demanda a un decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, la definizione di modalità e requisiti per gli esercizi di vicinato ai fini dell'autorizzazione e dell'approvvigionamento dei prodotti (comma 5-bis dell'articolo 62-quater): in sintesi, se ne amplia l'ambito soggettivo introducendo le farmacie e le parafarmacie e si definiscono i seguenti criteri direttivi: i) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; ii) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; iii) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Resta confermato che, nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi in questione è consentita la prosecuzione dell'attività.</p> <p>Si inserisce un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 62-<i>quater</i>, che estende alle sigarette elettroniche, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonché le norme sulla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.</p> <p>Il comma 39-ter interviene sul divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, introdotto dal medesimo D.L. n. 148/2017, precisando che il divieto di applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.</p>

Articolo 1, commi da 40-bis a 40-quater – Riallineamento valori contabili operazioni su partecipate estere

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.13	Governo		14.12	<p>Aggiunge i commi da 40-bis a 40-quater, i quali modificano :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ estendono (comma 40-bis) l'ambito applicativo dell'affrancamento fiscale (introdotto dall'art. 15, commi 10-bis e 10-ter del decreto-legge n. 185 del 2008) dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (in sostanza, dei beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Viene così ampliato l'ambito applicativo delle norme che consentono di "affrancare" tali valori mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento; ▪ chiariscono (comma 40-ter) che la predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017 ovvero, più precisamente dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge in esame), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo; ▪ affidano a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione del comma 40-bis (comma 40-quater). Scopo della norma è evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 151, della legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014). Tale norma, oltre a chiarire la decorrenza degli effetti del riallineamento, vieta l'esercizio dell'opzione per il riallineamento sui valori oggetto di alcuni regimi fiscali opzionali. Si tratta in sostanza di un divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva, per evitare duplicazione di benefici. <p><i>Tali disposizioni sono poste a parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 38-bis (si veda la relativa scheda)</i></p>

Articolo 1, comma 81-bis-81-sexies – CIGS e mobilità in deroga per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa di Campania e Veneto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.38	Governo		17.12	<p>Aggiunge i commi da 81-bis ad 81-sexies, che prevedono, nel 2018, la concessione della CIGS e della mobilità in deroga ai lavoratori licenziati da imprese operanti nei territori di Campania e in Veneto, per i quali il MISE abbia decretato nuove aree di crisi complessa.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si dispone la concessione della CIGS, nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle imprese alle quali sia stata riconosciuta l'area di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017 e che cessino il programma di riorganizzazione aziendale (di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 148/2015) nel 2018, previo apposito accordo stipulato presso il Ministero del lavoro. Ai fini della concessione della CIGS, l'impresa deve presentare uno specifico programma di recupero occupazionale (commi 81-bis e-81-ter); ▪ si dispone la concessione della mobilità in deroga nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, per i lavoratori che cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva (individuate con apposito piano regionale), prevedendo altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo (comma 81-quater). <p>All'onere derivante dalle richiamate disposizioni, pari a 34 milioni di euro per il 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 81-quinquies).</p> <p>È infine previsto che le regioni richiedano al Ministero del lavoro l'assegnazione delle risorse necessarie rispetto alle proprie esigenze, risorse che sono proporzionalmente ripartite con specifico decreto (<i>di cui non viene individuato il termine per l'emanazione</i>). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (comma 81-sexies)</p>

Articolo 1, commi 97-97-sexies – APE sociale e benefici previdenziali lavoratori precoci

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.103 0.22.103.5 NF	Governo Gnecchi	PD	14.12	<p><i>Modifica il comma 97 e introduce i commi dal 97-bis al 97-sexies, prevedendo, in particolare, una estensione dell'ambito soggettivo di applicazione sia dell'APE sociale, sia del beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i c.d. lavoratori precoci.</i></p> <p>Per quanto concerne l'APE sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si amplia da 6 mesi ad 1 anno per ogni figlio (sempre nel limite massimo di 2 anni), la riduzione dei requisiti contributivi previsti per le donne (lettera b) del nuovo comma 97); ▪ si ampliano le categorie dei lavori gravosi, prevedendo (dal 2018) l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B del disegno di legge (che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all'APE sociale e ai cd. precoci) (comma 97-bis); ▪ si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) (lettera c) del nuovo comma 97); ▪ si semplifica la procedura per l'accesso all'indennità, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio (comma 97-quater); ▪ si istituisce il Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'istituto, con dotazione pari a 12,2 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020, 10,5 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, di 5,3 milioni di euro per il 2023 e di 2,4 milioni di euro annui dal 2024. In tale Fondo confluiscono le eventuali economie emergenti dall'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti dal beneficio, l'accertamento delle quali è effettuato entro il 15 novembre 2018 mediante Conferenza dei servizi. Nel Fondo confluisce anche la somma di 44,3 milioni di euro per il 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste (comma 97-sexies);

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ viene rimodulata l'autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità (che risulta essere quindi pari a 630 milioni di euro per il 2018, 666,5 milioni di euro per il 2019, 530,7 milioni di euro per il 2020, 323,4 milioni di euro per il 2021, 101,2 milioni di euro per il 2022 e 6,5 milioni di euro per il 2023) (lettera f) del nuovo comma 97); ▪ per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia si assume come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente (comma 97-ter); ▪ in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave, si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere all'APE sociale (sub-emendamento 0.22.103.5) (lettera b-bis) del nuovo comma 97). <p>Per quanto attiene ai lavoratori precoci:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si ampliano le categorie dei lavori gravosi, prevedendo (dal 2018) l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B del disegno di legge (che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all'APE sociale e ai cd. precoci) (comma 97-bis); ▪ si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) (lettera e) del nuovo comma 97); ▪ si semplifica la procedura per l'accesso al beneficio, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 87/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione dello stesso (comma 97-quinquies); ▪ viene rimodulata l'autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione del beneficio (che risulta essere quindi pari a 564,4 milioni di euro per il

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>2018, 631,7 milioni di euro per il 2019, 594,3 milioni di euro per il 2020, 592,7 milioni di euro per il 2021, 589,1 milioni di euro per il 2022 e 587,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023) (lettera g) del nuovo comma 97);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia si assume come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all'anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente (comma 97-ter); ▪ in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave, si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere all'APE sociale (sub-emendamento 0.22.103.5) (lettera b-bis) del nuovo comma 97).

Articolo 1, comma 101-bis-101-quinquies – Soppressione di FONDINPS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23-bis.13	Governo		17.12	<p>Aggiunge i commi da 101-bis a 101-quinquies, che prevedono la soppressione di FONDINPS, cioè del fondo pensione residuale istituito dal D.Lgs. 252/2005 al fine di accogliere, nelle aziende con almeno 50 dipendenti, le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione (cd. TFR tacito). La soppressione è disposta con decorrenza stabilita con apposito decreto interministeriale (<i>di cui non viene individuato un termine per l'emanazione</i>).</p> <p>Con il medesimo decreto interministeriale (adottato sentite le organizzazioni dei datori e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti produttivi e la COVIP) viene individuato il fondo pensione (fra i fondi pensione negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e idoneo assetto organizzativo) cui far affluire le quote di TFR maturando in precedenza destinate a FONDINPS.</p>

Articolo 1, commi 118-bis– 118-quinquies - Istituzione del Fondo per l'innovazione sociale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26.24 NF	Fregolent	PD	18.12	<p>Aggiunge il comma 118-bis che dispone l'istituzione del Fondo per l'innovazione sociale, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili e con lo scopo di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei.</p> <p>E' demandata ad uno o più DPCM (da adottare entro il 30 marzo 2018) la definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo nonché le relative aree di intervento. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Per la relativa copertura finanziaria si riduce di conseguenza il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>

Articolo 1, comma 165 – Disposizioni a favore degli italiani all'estero

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33-bis.22 NF	Fedi	PD	17.12	<p>La proposta emendativa sostituisce integralmente il comma 165 del testo approvato dal Senato, prevedendo alcune tipologie d'interventi a favore delle comunità italiane nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero e segnatamente:</p> <p>a) 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero</p> <p>b) 400.000 euro per l'anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero; contestualmente è soppressa la disposizione di cui all'art. 19-bis, lett. e), del decreto legge 24 aprile 2014, che escludeva dai rimborsi forfetari per la partecipazione alle riunioni del CGIE, i componenti di nomina governativa;</p> <p>c) la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli Italiani all'estero;</p> <p>d) la spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura;</p> <p>e) la spesa di 400.000 euro, a decorrere dal 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno cinque anni;</p> <p>f) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero;</p> <p>g) la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e di 2 milioni per il 2020 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero.</p> <p><i>Conseguentemente</i> Modifica comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, a copertura degli oneri derivanti dalla sostituzione del</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				comma 165 di cui sopra.
33-bis.8 NF	Nicoletti	PD	17.12	<p><i>Modifica il comma 165</i>, recante misure per gli italiani all'estero, al fine di inserire la lettera a-bis) che autorizza una spesa di 200 mila euro annui, a decorrere dal 2018, per il finanziamento di lettori di lingua italiano presso atenei esteri, da conferire in via preferenziale a personale fornito di dottorato di ricerca.</p> <p><i>Conseguentemente</i> Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministero degli esteri è ridotto: 2018: -200.000; 2019: -200.000; 2020: -200.000.</p>
33-bis.6 NF	Porta	PD	17.12	<p><i>Modifica il comma 165</i>, aggiungendo la lett. g-bis), che prevede una spesa di 1 milione di euro, per il 2018, ad integrazione delle misure già in atto, per contenere le condizioni di particolare esigenze che vivono gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.</p> <p><i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 624-bis</i>, riducendo di 1 milione di euro per il 2018 la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014.</p>
33-bis.7 NF	Quartapelle	PD	17.12	<p><i>Modifica il comma 165</i>, aggiungendo la lett. g-bis), che prevede una spesa di 272.000 euro, per il 2018, e di 22.000 euro a decorrere dal 2019 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia.</p> <p><i>Conseguentemente</i> <i>E' modificato il comma 624</i>, riducendo dei corrispondenti importi la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014</p>

Articolo 1, comma 170-bis – Operazioni di trasporto messa in sicurezza e installazione del relitto del naufragio del 18 aprile 2015

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
34-bis.11 34-bis.27	Moscatt IV Commissione	PD	17.12	<p>Inserisce il comma 170-bis, che autorizza la spesa di 600 mila euro per il 2018 per le operazioni di trasporto, messa in sicurezza e installazione presso l'Università di Milano del relitto del peschereccio che è naufragato il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia determinando la morte di centinaia di migranti.</p> <p><i>Conseguentemente</i> E' modificato il comma 624, riducendo dei corrispondenti importi la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014.</p>

Articolo 1, commi 170-bis– 170-quinquies - Norme in materia di personale e risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
34-bis.15 NF	Quartapelle	PD	18.12	<p>Aggiunge il comma 170-bis il quale novella la legge 11 agosto 2014, n. 125, che riforma il settore della cooperazione italiana allo sviluppo, introducendo le seguenti previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assunzione, da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. - la partecipazione del direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cooperazione con crediti concessionali o con finalità di lucro, alle riunioni del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo; - fa salva la composizione del Comitato - presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Viceministro della cooperazione allo sviluppo. e composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal Direttore dell'Agenzia, anche nei casi in cui prendano parte alle riunioni, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza.; - disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti, da parte dell'Agenzia, per la realizzazione d'iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organismi iscritti nell'elenco dei soggetti promotori della cooperazione allo sviluppo. Si prevede a tale fine che i finanziamenti siano erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il trenta per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>- prevede che una quota del fondo rotativo istituito dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 possa essere destinata alla concessione di prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alla concessione di prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi.</p> <p>La proposta sopprime altresì l'articolo 18, comma 2, lett. e) del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, che disciplina il finanziamento ad iniziative di organismi iscritti nell'elenco dei soggetti della cooperazione internazionale per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea garanzia.</p> <p>Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa previste dall'legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>

Articolo 1, comma 170-bis - Proroga dell'autorizzazione al concorso per l'accesso alla carriera diplomatica per l'anno 2019

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
34-bis.18 NF	Quartapelle	PD	18.12	<p>Aggiunge il comma 170-bis il quale proroga per il quadriennio 2016-2019 l'indizione annuale di bandi di concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, da ultimo prorogata per il triennio 2016-2018 dall'art.1, comma 244, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono conseguentemente modificati gli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione, attraverso una novella dell'art. 4, comma 6 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, da ultimo modificati dall'art. 1, comma 244, lett- b) della citata legge n. 208 del 2015.</p> <p><i>Conseguentemente</i> Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministero degli affari esteri è risotto: 2018: 0; 2019: -282.668; 2020: -1.942.228</p>

Articolo 1, comma 174-bis – Assunzioni Corpo Guardia di finanza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
36.45 NF	Fiano	PD	17.12	<i>Inserisce il comma 174-bis</i> , che le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza , autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere effettuate , in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.

Articolo 1, commi 175-bis e 175-ter Trattamento economico del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
36.71 NF	Dell'Aringa	PD	18.12	<p>Aggiunge i commi 175-bis e 175-ter, intervenendo sul trattamento economico del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). In primo luogo si prevede che l'autonomia organizzativa dell'ANAC si estende all'ordinamento (non solo giuridico, ma anche) economico del personale. Si stabilisce, quindi, che il limite ai trattamenti economici del personale, attualmente fissato dal Piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione (di cui al DPCM 1° febbraio 2016), ha validità solo in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo di un anno. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Autorità, tenuto conto delle proprie esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.</p> <p>Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n.154 del 2008).</p>

Articolo 1, comma 185-bis – Piano per l'arte contemporanea

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.83 NF	Ascani	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 185-bis, che autorizza l'ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea previsto dall'art. 3 della L. 29/2001.</p> <p>L'art. 3 della L. 29/2001 ha affidato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, la predisposizione di un Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione del quale, comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione, ha autorizzato, a decorrere dal 2002, la spesa annua di € 5.164.569 (10 miliardi di lire).</p> <p>Le risorse sono appostate sul cap. 7707/pg 13 dello stato di previsione del Mibact - Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane – e sono pari, nel ddl di bilancio, per l'anno 2018, a € 1.925.102.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che, da quanto si evince dall'art. 4, co. 1, lett. c), dello statuto della Fondazione MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo – istituita dalla trasformazione (ai sensi dell'art. 25 della L. 69/2009) del “Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee”, nato nel 1999 a Roma come polo nazionale espositivo dedicato all'arte e all'architettura contemporanee –, una quota delle risorse destinate annualmente al Piano per l'arte contemporanea confluisce nel Fondo di gestione della Fondazione.</p> <p>In base alla Nota integrativa del ddl di bilancio 2018, tale quota è pari alla metà dell'importo totale attribuito al Piano.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1, Programma 1.5 “Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria”, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2018: -2 milioni; 2019: -2 milioni; 2020: -2 milioni</p>

Articolo 1, comma 185-bis – Procedura per l'inquadramento del personale della segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.84	Sgambato	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 185-bis che prevede l'avvio, entro il 31 marzo 2018, da parte del Mibact, di una selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento nella area III, posizione economica F1, nei profili di archeologo, architetto e ingegnere, dei soggetti che, reclutati a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano prestato servizio, entro la medesima data, per almeno 36 mesi, nell'ambito della Segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei, costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei (art. 2, co. 5, D.L. 83/2014-L. 106/2014).</p> <p>In base alla disposizione istitutiva, come da ultimo modificata dall'art. 11, co. 1, lett. a), del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), la segreteria tecnica di progettazione è composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per la durata massima di 36 mesi, entro il limite di spesa di € 900.000 annui.</p> <p>L'avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione è stato pubblicato nell'agosto 2014. Come emerge dalla III relazione al Parlamento del Direttore generale di progetto, aggiornata al 30 giugno 2015, la segreteria tecnica di progettazione è stata costituita con 19 unità il 16 febbraio 2015.</p> <p>Le assunzioni avvengono nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B del DPCM 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibact (che per l'area III prevede 5.457 unità).</p> <p>Ai relativi oneri, nel limite massimo di euro € 500.000 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (pari, dal 2016, a € 10 mln annui: art. 1, co. 354, L. 208/2015).</p>

Articolo 1, comma 187 – Soggetti attuatori degli interventi nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016-2017

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.85 NF	Ascani	PD	15.12	<p>Sopprime la lettera a) del comma 187, che include le diocesi tra i soggetti attuatori, previsti dall'art. 15, comma 1, del D.L. 189/16, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.</p> <p>La soppressione della lettera a) del comma 187, che integra il comma 1 dell'art. 15 del D.L. 189/2016, attraverso l'inserimento della lett. c-bis), in cui viene specificato che le diocesi sono soggetti attuatori dei predetti interventi, si rende necessaria, in quanto l'articolo 15 del D.L. 189/2016 è stato integralmente sostituito dall'articolo 2-bis, comma 11, del D.L. 148/2017, che ha disciplinato in modo analogo l'inclusione delle Diocesi tra i soggetti attuatori.</p> <p>Conseguentemente, modifica formalmente il <i>comma 188</i>.</p>

Articolo 1, comma 188-bis – Contributi per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.78 NF	Ascani	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 188-bis, che dispone che dal 1° gennaio 2019 i contributi del Mibact per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata, di cui all'art. 35 del d.lgs. 42/2004, sono concessi nel limite massimo di € 10 mln per il 2019 ed € 20 mln annui dal 2020.</p> <p>Le modalità per la corresponsione dei citati contributi devono essere stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p><i>Occorrerebbe chiarire se tale ultima previsione sia intesa a superare le modalità per l'attribuzione dei contributi attualmente recate dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 42/2004.</i></p> <p><i>In tal caso, sarebbe opportuno novellare le disposizioni richiamate.</i></p> <p>Si ricorda, infatti, che la disciplina relativa agli interventi conservativi volontari su beni culturali privati è recata dagli artt. 31, 35 e 36 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).</p> <p>In particolare, l'art. 31 dispone che il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, devono essere autorizzati (a seconda dei casi, dal Mibact o dal soprintendente). In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dall'art. 35 (nonché dall'art. 37, che riguarda contributi in conto interesse sui mutui). L'ammissione dell'intervento autorizzato agli stessi contributi è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale MIBACT-MEF.</p> <p>In base all'art. 35, il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>fiscali.</p> <p>Ai sensi dell'art. 36, il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti.</p> <p>Conseguentemente, dalla medesima data del 1° gennaio 2019 abroga l'art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) che – come modificato dall'art. 1, co. 77, della L. 228/2012 – ha previsto, a decorrere dall'8 agosto 2012, la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all'art. 35 e all'art. 37 del d.lgs. 42/2004, fatta eccezione per il pagamento di quelli già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 95/2012, e non ancora erogati.</p> <p>Inoltre, modifica l'art. 31, co. 2-bis, del d.lgs. 42/2004, riferendo solo ai contributi di cui all'art. 37 la previsione secondo cui la relativa concessione è disposta in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale (MIBACT-MEF).</p> <p>Dunque, per effetto dell'abrogazione dell'art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 e delle modifiche introdotte nell'art. 31, co. 2-bis, del d.lgs. 42/2004, i contributi di cui all'art. 37 del d.lgs. 42/2004 saranno ripristinati dal 1° gennaio 2019.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella B, accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2019: -10 milioni;</p> <p>2020: -20 milioni</p>

Articolo 1, commi 192 e 193 – Fondo per la promozione del libro e della lettura e credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.79 NF	Ascani	PD	15.12	<p><i>Modifica i commi 192 e 193.</i></p> <p>In particolare, la modifica del comma 192 riguarda l'aumento (da € 3 mln) a € 4 mln annui della dotazione del Fondo per la promozione del libro e della lettura (istituito nello stato di previsione del Mibact dal 2018). L'incremento di € 1 mln è destinato alle biblioteche scolastiche.</p> <p>Conseguentemente, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve definire le modalità applicative per la ripartizione delle risorse, prevede il concerto (oltre che del Ministro dell'economia e delle finanze) anche del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>All'onere relativo all'incremento si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact (pari, a decorrere dal 2016, a € 30 mln annui: art. 1, co. 349, L. 208/2015).</p> <p>La modifica del comma 193 estende la possibilità di usufruire del credito di imposta previsto dal 2018 per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, anche agli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano.</p> <p>Inoltre, rimette al decreto interministeriale di cui al comma 195 – che deve definire le modalità applicative del credito di imposta –, la possibilità di parametrare lo stesso (oltre che ai già previsti importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché ad eventuali spese di locazione) anche ad altre spese, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale.</p>

Articolo 1, comma 196-bis – Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.80 NF	Ascani	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 196-bis, che reca misure finalizzate ad assicurare il completamento del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, avviato con l'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).</p> <p>A tal fine, innanzitutto – novellando l'art. 1, co. 583, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) –, incrementa (da € 10 mln) a € 15 mln per il 2018 le risorse stanziare per ridurre il debito fiscale delle fondazioni e favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014).</p> <p>Conseguentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riduce di € 2,5 mln per il 2018 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014-L. stabilità 2015). A tal fine, introduce il comma 624-bis; ▪ riduce di € 2,5 mln per il 2018 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L.307/2004). A tal fine, modifica il comma 625. <p>Inoltre, proroga (dal 2018) al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario (previsto dall'art. 1, co. 355, della L. 208/2015, come novellato dall'art. 24 del D.L. 113/2016-L. 160/2016) per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, avevano presentato (alla data di entrata in vigore della L. 208/2015) il piano di risanamento (previsto dall'art. 11 del D.L. 91/2013).</p> <p>A tal fine, novella:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'art. 1, co. 355, primo periodo, della L. 208/2015 (L. stabilità 2016). <p>Al riguardo, si segnala che lo stesso co. 355, nel prorogare (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, ha previsto anche che le fondazioni interessate dovevano predisporre, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un'integrazione del piano di risanamento per il periodo 2016-2018 (da approvare con decreto interministeriale MIBACT-MEF), pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).</p> <p><i>Occorre, dunque, valutare se non occorra prevedere un'ulteriore integrazione del piano di</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>risanamento per l'anno 2019;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'art. 11, co. 14, del D.L. 91/2013, in base al quale il mancato raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio 2018 determina la liquidazione coatta amministrativa. <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 624-bis, riducendo</i> di 2,5 milioni di euro per il 2018 il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi prevista, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione recata dal nuovo comma 196-bis, di cui sopra.</p> <p><i>Modifica il comma 625, aumentando la riduzione</i> della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione recata dal nuovo comma 196-bis, di cui sopra.</p>

Articolo 1, comma 197-bis – Incremento del contributo alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.126	Afreider	Misto Min. Ling	15.12	<p>Aggiunge il comma 197-bis, che incrementa di 250.000 euro il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, a valere, a decorrere dal 2018, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dal comma 624, art. 1, del ddl di bilancio in esame.</p> <p>A tale Sezione, a decorrere dal 2006, è già stato riconosciuto un contributo annuo di euro 750.000, dal comma 10, dell’articolo 11-<i>quaterdecies</i>, del D.L. 203/205 (L. 248/2005) per le attività ed il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale – cui la medesima Sezione fa parte -, come da tabella A, articolo 1 della L. n. 291/2003, che ha disposto la creazione di tale Polo a Roma finalizzato ai servizi e alla ricerca per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti.</p> <p>Conseguentemente</p> <p>Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi prevista, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione recata dal nuovo comma 197-bis, di cui sopra.</p>

Articolo 1, comma 203 – Contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.38 NF 39.134	Tancredi Brunetta	AP-CPE- NCD FI-PdL	15.12	<p><i>Modifica il comma 203, prevedendo che il contributo annuo di € 200.000 a favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL - previsto, nel testo trasmesso dal Senato, per il 2019 e il 2020 - decorra, <i>sine die</i>, dal 2018.</i></p> <p>La finalità del contributo resta quella di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e a promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, ai fini della copertura dell'onere (per il 2018 e dal 2021) derivante dalle modifiche del comma 203.</i></p>

Articolo 1, comma 215-bis - Possibilità di includere i beni demaniali pertinenziali negli accordi di valorizzazione culturale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39-quater.14 NF	Fregolent	PD	18.12	<p>Aggiunge il comma 2015-bis, che prevede la possibilità che gli accordi di valorizzazione ed i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale (di cui all'art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) – che hanno ad oggetto i beni culturali (come definiti dall'art. 10 del citato d.lgs.), che, in quanto tali, sono soggetti alle disposizioni di tutela (c.d. “vincolo”) previste dal medesimo d.lgs. – possano includere anche beni demaniali pertinenziali, anche non assoggettati a “vincolo”, e anche appartenenti al demanio marittimo, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 34 del Codice della navigazione e all'art. 36 del relativo regolamento di esecuzione.</p> <p>In particolare, ciò è consentito nel caso in cui i beni demaniali pertinenziali risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale.</p> <p>La finalità dichiarata è quella di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni in materia di federalismo demaniale recate dall'art. 5, co. 5, del d.lgs. 85/2010, in base al quale, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.</p> <p>L'art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004 prevede che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>L'art. 34 del Codice della navigazione prevede che con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale. In attuazione di tale disposizione l'art. 36 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al DPR 328/1952, precisa che la destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, è autorizzata dal Ministro e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento marittimo. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.</p> <p>L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell'art. 36 del Codice della navigazione dall'autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria.</p> <p>L'art. 36 del Codice della navigazione prevede che l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le concessioni di durata superiore a 4, ma non a 15 anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.</p>

Articolo 1, comma 216 - Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
40.67 NF	Sbrollini	PD	18.12	<i>Modifica il comma 216 lett. b), capoverso comma 3</i> , inserendo tra i parametri per la ripartizione della quota da assegnare sulla base del radicamento sociale delle risorse provenienti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A – in subordine al già previsto numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati –, anche l' audience televisivo certificato .

Articolo 1, commi 222-222-quater – Pensionamento dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
40.68 NF 40.34 NF	Sbrollini Molea	PD Misto-CI	18.12	<p><i>Modifica il comma 222 e introduce i nuovi commi da 222-bis a 222-quater</i>, relativi alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 81/2015).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene abrogato l'attuale comma 222 (che applica dal 1° gennaio 2019 l'assoggettamento ad aliquota IVA ridotta al 10% dei servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, previsto dal precedente comma 221). All'onere derivante da tale disposizione, pari a 2,8 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante incremento del F.E.I. (di cui al successivo comma 624) per 200.000 euro (lettera a)); Si dispone (lettera b) • che le richiamate collaborazioni, come individuate dal Consiglio nazionale (organo del C.O.N.I.) siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa (nuovo comma 222); • si prevede che i compensi derivanti dai richiamati contratti siano considerati fiscalmente: redditi diversi se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal C.O.N.I. (comma 222-bis); • si prevede che dal 1° gennaio 2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella IVS (comma 222-ter);

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> • infine (comma 222-quater) si stabilisce (modificando, rispettivamente, i commi 24, 25 e 26 dell'articolo 90 della L. 289/2002) che: <ul style="list-style-type: none"> • l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali sia aperto a tutti i cittadini e debba essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più come attualmente previsto, a tutte le società e associazioni sportive); • la gestione degli impianti sportivi (nei casi in cui l'ente territoriale non intenda farlo direttamente) sia affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (come precisato rispetto al testo vigente) e associazioni sportive dilettantistiche; • le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola (comprese quelle extracurricolari), debbano essere posti a disposizione in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (attualmente si prevede che tali impianti debbano essere a disposizione delle società e associazioni sportive dilettantistiche). <p>All'onere derivante dalle richiamate disposizioni di cui alla lettera b), pari a 4,1 milioni di euro per il 2018, 4,5 milioni di euro per il 2019, 4,6 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021, 5,1 milioni di euro per il 2022 e 40.000 euro per il 203 si provvede con la corrispondente riduzione del F.E.I.</p>

Articolo 1, comma 229 - Prestazioni di lavoro occasionali rese da *steward* per le società sportive

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
40.78 NF	Losacco	PD	18.12	Sostituisce il comma 229 , consentendo alle società sportive professionistiche di acquisire prestazioni di lavoro occasionali per compensi di importo annuo non superiori a 5.000 euro. In particolare, attraverso la modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge n.50/2017 (che ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali), si prevede che le società sportive professionistiche possano acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, un libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi

Articolo 1, comma 230 –Eventi sportivi femminili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
40.5	Saltamartini	LNA	18.12	<i>Modifica il comma 230</i> , disponendo che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” – istituito dallo stesso comma – sono destinate anche sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale .

Articolo 1, comma 238-bis – Procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
43.6 43.1	Verini La II Commissione	PD	16.12	<p>Aggiunge il comma da 238-bis che interviene sul TU spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002) per inserirvi l'art. 238-bis, volto a disciplinare le procedure per la riscossione delle pene pecuniarie attivando la loro conversione, quando il debitore non sia in grado di pagare.</p> <p>Si ricorda che l'art. 238 del TU, che disciplinava questa procedura, è stata dichiarato incostituzionale per ragioni non attinenti al merito ma per eccesso di delega.</p> <p>In particolare, la disposizione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che ogni mese l'agente della riscossione debba trasmettere le informazioni sull'andamento della riscossione delle pene pecuniarie relative al mese precedente, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa; ▪ che in caso di infruttuoso pignoramento, ovvero a seguito del decorso di 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione, senza esiti, l'ufficio debba investire il PM affinché si attivi la procedura per la conversione della pena pecuniaria; ▪ che il PM trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente che, al fine di accertare l'effettiva insolvenza del debitore, dispone le opportune indagini; ▪ che se viene accertata la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione deve riavviare le attività di sua competenza; ▪ che se viene accertata l'insolvenza, invece, si procede alla conversione della pena pecuniaria o alla rateizzazione della stessa ai sensi dell'art. 660, comma 3, c.p.p.; l'agente della riscossione provvede al discarico del ruolo. <p>Queste disposizioni si applicano anche alle partite di credito già iscritte a ruolo alla data di entrata in vigore della riforma.</p>

Articolo 1, comma 249 e comma 251-bis-251-ter – Quote di ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e per l'assistenza farmaceutica ospedaliera

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.77 NF 41.130 NF 41.72 NF	Lenzi Sottanelli Monchiero	PD SCI-ALA CI	16.12	<p><i>Modifica il comma 249</i>, il quale, al primo periodo, prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) adotti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la determinazione avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).</p> <p>L'emendamento introduce una ulteriore previsione volta a specificare che il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Aggiunge due ulteriori commi 251-bis e 251-ter i quali prevedono che il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato sull'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali (comma 251-bis).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>La previsione di cui sopra si applica dal giorno della pubblicazione della legge in esame in Gazzetta ufficiale.</p> <p>La relazione tecnica all'emendamento afferma che obiettivo dello stesso è quello di rendere stabili le disposizioni contenute nell'articolo 21 del D.L. n. 113/2016 che ha previsto, per gli anni 2013, 2014, 2015, in relazione alle nuove AIC in patent ma non innovative né orfane il pagamento come ripiano pari al 10% del loro fatturato annuo.</p>

Articolo 1, comma 251-bis – 251-decies – Pay back nel settore farmaceutico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.12 NF	Sanga	PD	16.12	<p>Aggiunge i commi 251-bis – 251-undecies, introducendo, con clausola di salvaguardia dagli oneri per la finanza pubblica, alcune disposizioni volte a interpretare e a uniformare il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei versamenti (cd. di <i>payback</i>) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di sforamento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria.</p> <p>Il comma 251-bis chiarisce che le quote di ripiano determinate dall'AIFA per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica è al lordo dell'IVA in coerenza con la normativa vigente e pertanto stabilisce che, l'articolo 26, commi 2 e 5, del DPR 633/1972 (diritto di portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto per variazioni in riduzione di fatture di vendita già emesse) si interpreta come segue:</p> <p>a) nel caso di versamenti da parte delle aziende farmaceutiche per sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale (articolo 5, comma 3, lett. c) del DL. 159/2007) e per quella ospedaliera (articolo 15, comma 7, DL. 95/2012), le stesse aziende possono portare in detrazione l'IVA scorporandola dagli importi da versare a titolo di payback (lett. a));</p> <p>Si ricorda che, con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale (riferita ai farmaci di fascia A rimborsati integralmente, in convenzione, dal Servizio sanitario nazionale), il limite stabilito per il tetto della spesa è stato da ultimo adeguato, con effetto dal 2013, all'11,35% dell'ammontare complessivamente a carico del SSN, sia a livello nazionale, sia con riferimento alle quote di ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del DL. 95/2012. Invece, con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera (riferita ai predetti farmaci di fascia A e a quelli di fascia H, venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche, detti di farmaceutica non convenzionata), il limite è stato da ultimo determinato nel 3,5% dell'ammontare complessivamente a carico del SSN (ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del DL. 95/2012 che peraltro ha stabilito una quota del 50% del predetto sforamento a carico delle regioni dove lo stesso si è verificato);</p> <p>b) nel caso di versamenti di payback effettuati a titolo di importi equivalenti dovuti alla riduzione stabilita dall'AIFA del 5% dei prezzi dei farmaci e di quelli corrisposti per l'1,83%</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>sul prezzo di vendita al pubblico in regime di erogazione convenzionale, alle stesse aziende farmaceutiche è consentita la detrazione dell'IVA solo se i versamenti sono integrati da un ulteriore versamento all'erario, per la parte corrispondente all'IVA, senza possibilità di compensazione con l'eventuale IVA a credito (lett. b));</p> <p>Il comma 251-bis stabilisce inoltre che il diritto alla detrazione dell'imposta si matura con l'effettuazione dei versamenti di payback e questi ultimi danno altresì diritto alla deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP esclusivamente nel periodo d'imposta in cui sono effettuati. Viene stabilito l'obbligo di emissione di un apposito documento contabile da parte delle aziende farmaceutiche nel caso in cui si avvalgano del diritto alla detrazione IVA maturato con i versamenti di payback (comma 251-quater). Tale documento, in particolare, dovrà indicare gli estremi dell'atto con cui l'AIFA determina, in via definitiva, gli importi da versare.</p> <p>Il comma 251-quinquies detta alcune norme contabili necessarie alla regolarizzazione delle operazioni di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA di cui le aziende farmaceutiche potranno avvalersi anche in relazione ai versamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente disegno di legge (1° gennaio 2018), entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita a tale anno. Per i versamenti di payback ante 2018, relativi alle fattispecie di cui alla lett. a) (sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera) sono fatti salvi i comportamenti contabili adottati dalle aziende farmaceutiche che, nel dubbio interpretativo, abbiano già dedotto il costo relativo all'IVA ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP: in questo caso, contabilmente, le stesse dovranno inscrivere nei propri bilanci una sopravvenienza attiva pari all'imposta detratta nel periodo d'imposta in cui la detrazione è stata operata.</p> <p>Invece, per versamenti di payback relativi alle fattispecie di cui alla lett. b) (versamenti dovuti alla riduzione dei prezzi fissata dall'AIFA in caso di superamento dei tetti di spesa), se le aziende farmaceutiche hanno detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati (cd. versamenti al netto dell'IVA), devono provvedere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge (1° gennaio 2018) ad annotare un'apposita rettifica a loro debito nel registro delle fatture emesse. Pertanto, se la detrazione IVA è stata operata anteriormente a tale data, la rettifica comporterà l'iscrizione in bilancio di una sopravvenienza passiva con riferimento al periodo d'imposta in corso all'anno in cui è stata</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>operata la detrazione.</p> <p>Il comma 251-sexies introduce una disposizione che uniforma il trattamento fiscale ai fini IVA dei diversi versamenti di payback che, allo stato, risultano calcolati diversamente al lordo o al netto dell'IVA e pertanto, i commi 251-septies, 251-octies e 251-novies provvedono a novellare conseguentemente la normativa vigente, nei casi di sfioramento, rispettivamente, della spesa farmaceutica ospedaliera, di quella per la riduzione del 5% e per la riduzione dell'1,83% dei prezzi dei farmaci dispensati dal SSN. Per queste due ultime tipologie, ai sensi del comma 251-octies lett. d) e comma 251-novies, lett. b), rispettivamente, si prevede l'obbligo, in capo alle aziende farmaceutiche, al fine di evitare compensazioni contabili tra regioni ed erario, di effettuare il versamento della quota di payback (scomputata dell'IVA) alle regioni (il 90,91%) e della quota dell'imposta (il 9,09%) direttamente all'erario.</p> <p>Inoltre, ai sensi del comma 251-sexies, il payback del 5% deve essere calcolato al lordo dell'IVA a partire dai versamenti dovuti in relazione alla sospensione della riduzione dei prezzi richiesta dalle aziende farmaceutiche per l'anno 2018 e calcolati sulla base dei dati dei consumi del 2017, mentre per payback dell'1,83% il calcolo al lordo dell'IVA si applica a partire dai versamenti calcolati sulla base dei consumi dell'anno 2018. Per entrambi i casi, pertanto, si potrà utilizzare il meccanismo dello scorporo dell'IVA da portare in detrazione, come previsto dalla lett. a) del comma 251-bis.</p> <p>Il comma 251-decies estende l'applicazione delle predette disposizioni anche alle cessioni di farmaci soggette alla scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del decreto IVA.</p> <p>Infine, il comma 251-undecies detta la clausola di salvaguardia finanziaria per cui dalle disposizioni sopra esaminate non devono discendere oneri per la finanza pubblica.</p>

Articolo 1, comma 251-bis – 251-quinquies – Sperimentazione in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.85 NF 41.120 NF	Tancredi Fauttilli	AP DES-CD	18.12	<p>Aggiunge i commi da 251-bis a 251-quinquies con l'obiettivo di consentire l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 153/2009, relativo ai nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Il comma 251-bis prevede l'avvio di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La sperimentazione verrà avviata, nell'ambito del triennio 2018-2020, in nove regioni.</p> <p>Secondo il comma 251-ter, le nove regioni (tre nel 2018, altre tre nel 2019 e ulteriori tre nel 2020) verranno individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni individuate saranno scelte tra quelle con popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti e in modo da garantire una rappresentatività delle macro-aree geografiche Nord, Centro e Sud.</p> <p>Il comma 251-quater riguarda il monitoraggio della sperimentazione, che sarà effettuato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA (istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005 stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) e il Tavolo di verifica degli adempimenti (istituito presso il MEF dall'articolo 12 della citata intesa).</p> <p>Infine, il comma 251-quinquies reca la copertura finanziaria, in forma di limite di spesa, stanziando l'importo di 6 milioni per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).</p>

Articolo 1, comma 259-bis – Partecipazione in start-up dell'INAIL

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.122	Di Gioia	PD	18.12	<p>Aggiunge il comma 259-bis, che riguarda le iniziative di investimento in start-up da parte dell'INAIL. L'Istituto, infatti, ai sensi dell'articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge di bilancio per il 2017, può partecipare in tali iniziative imprenditoriali, in forma diretta (costituendo e partecipando a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca) o indiretta (tramite la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative).</p> <p>La norma introdotta dal comma in esame dispone che l'INAIL, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione, valuti prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme.</p>

Articolo 1, comma 259-bis – Sperimentazione degli acquisti centralizzati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.122 NF	Cariello	M5S	18.12	Aggiunge il comma 259-bis , che riduce ad un biennio, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, il periodo di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante l'approvvigionamento di determinate categorie merceologiche (tra cui energia elettrica, gas, carburanti, telefonia ecc.), indipendentemente da Consip, a corrispettivi comunque inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni tra Consip e le centrali di committenza regionali

Articolo 1, comma 260 – Adozione delle tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.136	XII Commissione		16.12	Modifica il capoverso comma 16 del comma 260; in particolare, nell'ambito della misura che prevede il mantenimento delle tariffe massime ospedaliere oggetto della norma fino all'entrata in vigore di un decreto del Ministro della salute da emanare entro il 28 febbraio 2018, si precisa che tale decreto ministeriale sarà adottato non solo ai sensi dell'articolo 64, comma 2 del DPCM 12 gennaio 2017 (definizione dei livelli essenziali di assistenza – LEA), che riguarda le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ma anche del successivo comma 3, che riguarda i dispositivi protesici.

Articolo 1, comma 261-bis – Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.65 NF	Gelli	PD	18.12	<p>Aggiunge il comma 261-bis che incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 30 milioni nel 2019, 35 milioni nel 2020, 40 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2025 e 86 milioni a decorrere dal 2026.</p> <p>Tali risorse sono destinate ad incrementare il Fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.</p> <p>La norma è infatti finalizzata a valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del SSN del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, ed attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fissa come limite massimo per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 624</i>, riducendo di pari importi il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.</p>

Articolo 1, commi 261-bis – 261-quaterdecies – Piramide ricercatori IRCCS e IZS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.1 NF	Tancredi	AP-CPE-NCD	18.12	<p>Aggiunge i commi da 261-bis a 261-quaterdecies in materia di ricerca sanitaria, istituendo un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle relative attività di supporto presso gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici) e gli IZS (Istituti Zooprofilattici Sperimentali), fermi restando i vincoli di spesa del personale a legislazione vigente (comma 261-bis).</p> <p>Il comma 261-ter stabilisce la disciplina del predetto ruolo nell'ambito del CCNL di lavoro del comparto Sanità e il comma comma 261-quater stabilisce il limite, pari al 20% per l'anno 2018 e al 30% a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse disponibili per le attività di ricerca, da destinare all'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale limite è incrementato con risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute pari a complessivi 19 milioni di euro per il 2018, 50 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni annui a decorrere dal 2021.</p> <p>Il comma 261-quinquies demanda ad un DPCM, previo accordo in Conferenza Stato-regioni, la definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni.</p> <p>Il comma 261-sexies autorizza i predetti Istituti a bandire apposite procedure concorsuali per il reclutamento del personale con contratto a tempo determinato della durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori 5 anni, previa verifica delle disponibilità finanziarie sopra indicate.</p> <p>Il comma 261-septies stabilisce una sistema di valutazione annuale, anche di idoneità, per l'eventuale rinnovo; si prevede, inoltre, (comma 261-octies) la possibilità di inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica per le attività di assistenza o di ricerca, inviati inclusi i ruoli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e previa valutazione positiva del personale interessato. Il comma 261-novies prevede uno specifico contratto a tempo determinato per la durata del relativo progetto di ricerca finalizzato a valorizzare i giovani ad alto potenziale per favorirne il rientro dall'estero . Il costo del contratto è a valere sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico, con la possibilità di prorogata per il completamento del primo quinquennio, purchè a disponibilità finanziarie capienti. Il comma 261-decies stabilisce la possibilità per gli</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Istituti di utilizzare fino al 5% delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261 –quater per stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero. Inoltre, per tale personale a tempo determinato individuato ai commi 261-quater e 261- duodecies (v. <i>infra</i>) è ammessa la partecipazione per l'accesso in soprannumero ai corsi delle scuole di specializzazione medica (con le modalità di cui all'articolo 35, commi 4 e 5, del Dlgs n. 368/1999).</p> <p>Il comma 261-duodecies stabilisce un regime di prima applicazione per il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con lavoro di tipo flessibile instaurati con apposita procedura selettiva pubblica e con un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque. A tale personale è infatti consentita l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo le procedure sopra esaminate.</p> <p>Conseguentemente</p> <p><i>Modifica il comma 624, riducendo</i> il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 30 milioni di euro per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 70 milioni a decorrere dal 2021, ai fini della copertura dell'onere derivante dai nuovi commi da 261-bis a 261-quaterdecies.</p> <p>Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministero della salute è ridotto:</p> <p>2018: -19.000.000; 2019: -20.000.000; 2020: -20.000.000.</p>

Articolo 1, comma 264-bis – 264-quater – Nuove funzioni del Centro nazionale sangue (CSN)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41-ter.1 NF	Paola Boldrini	PD	16.12	<p>Aggiunge il comma 264-bis che novellando l'articolo 12 della legge n. 219 del 2005 recante la "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", attribuisce al Centro nazionale sangue il compito di svolgere, in accordo con le regioni, attività di supporto ai fini della certificazione di conformità alle disposizioni normative nazionali ed europee delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali. Tale certificazione, precisa l'emendamento, è propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture trasfusionali da parte delle regioni e delle province autonome.</p> <p>L'emendamento prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e previa acquisizione dell'intesa con la Conferenza Stato Regioni, saranno definite le modalità di funzionamento, in seno al centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Per lo svolgimento delle nuove attività, a decorrere da 1° gennaio 2018, l'emendamento assegna al Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale.</p>

Articolo 1, comma 265-bis – Società operanti nel settore odontoiatrico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41-quater.7	Tancredi	AP-CPE-NCD	16.12	<p>Il comma 265-bis, inserito nel corso dell'esame referente alla Camera, prevede che le società operanti nel settore odontoiatrico ai sensi della legge n. 124 del 2017 (legge sulla concorrenza) versino un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla "gestione quota B" del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM). Tale contributo dovrà essere versato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura d'esercizio,</p> <p>Il comma 153 dell'articolo unico della legge sulla concorrenza ha consentito l'esercizio dell'attività odontoiatrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 409/1985; ▪ a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri; ▪ alle strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico ove sia nominato un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto al medesimo albo (quest'ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri). <p>La "quota B" dell'ENPAM è quella relativa ai contributi versati in proporzione al reddito (mentre la quota A attiene ai contributi versati in misura fissa da tutti gli iscritti).</p>

Articolo 1, comma 271-bis – Contenimento della spesa del personale sanitario da parte delle regioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41-quinquies.2 NF 41-sexies.6 41-sexies.4	Guidesi Misiani Antezza	Lega PD PD	17.12	<p>Aggiunge il comma 271-bis che modifica, relativamente al contenimento della spesa del personale sanitario da parte delle regioni, quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legge 98/2011. Più in particolare, attualmente, relativamente a tale ambito, una regione è giudicata adempiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se si accerta l'effettivo conseguimento degli obiettivi collegati al contenimento della spesa per il personale degli enti del SSN ; ▪ nel caso in cui la regione non raggiunga tali obiettivi, negli anni dal 2013 al 2019, è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero, come disposto dall'emendamento in esame, una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento, nel 2020, degli obiettivi indicati in quel settore.

Articolo 1, comma 272 – Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.30	Manzi	PD	17.12	<i>Modifica il comma 272, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un fondo di 20 milioni di euro per il finanziamento degli interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici, aggiungendo a questa destinazione della spesa anche il finanziamento di interventi urgenti sugli istituti penitenziari.</i>

Articolo 1, comma 272-bis – Competenza dei tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere per l'applicazione delle misure di prevenzione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.21	Ferranti	PD	17.12	<p>Aggiunge il comma 272-bis, con il quale modifica la recente legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice Antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), per specificare che i tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere sono competenti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali proposte in relazione a coloro che dimorino, rispettivamente, nelle province di Trapani e di Caserta.</p> <p>Si ricorda che il Codice Antimafia, a seguito della riforma entrata in vigore lo scorso 19 novembre 2017, trasferisce la competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto, istituendovi sezioni o collegi speciali. La regola generale conosce due eccezioni, consentendo il deposito della proposta di adozione della misura di prevenzione presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere (che quindi, per quei territori, sostituiscono i tribunali distrettuali di Palermo e Napoli). La formulazione vigente prevede che questi tribunali siano competenti per le misure proposte nei confronti di coloro che dimorino nel corrispondente circondario. L'emendamento approvato sostituisce alla dimora nel circondario, la dimora nel territorio delle rispettive province.</p>

Articolo 1, commi 279-bis e 279 ter – Proroga della copertura assicurativa dei soggetti che svolgono volontariato e lavori di pubblica utilità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.2 NF	Verini	PD	18.12	<p><i>Inserisce i commi 279-bis e 279-ter</i>, volti a prorogare di un biennio, fino al 2019 (in luogo del 2017), l'operatività del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale in favore di comuni o enti locali; - in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attivita' volontarie e gratuite; - degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno (o anche dopo la scadenza del permesso, nel caso in cui sulla domanda di rinnovo la P.A. preposta non si sia espressa nel termine di 60 giorni); - dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi della normativa vigente (ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; e, infine, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale) <p><i>Conseguentemente</i> Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministero della giustizia, è così ridotto: 2018: -3.000.000; 2019: -3.000.000.</p>

Articolo 1, comma 282-bis-282-sexies - Numero dei magistrati amministrativi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
45.7	Governo		17.12	<p>Inserisce i commi da 282-bis a 282-sexies, attraverso i quali interviene sulla pianta organica della magistratura amministrativa, con la finalità di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti. A decorrere dal 2018, l'emendamento aumenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di una unità il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato; ▪ di 7 unità il numero dei consiglieri di Stato; ▪ di 15 unità il numero dei referendari TAR. <p>Sono conseguentemente autorizzate a decorrere dal 2018 le procedure di selezione e di assunzione del suddetto personale.</p> <p>A decorrere dal 2013, invece, la pianta organica così determinata verrà ridotta nei seguenti termini, e le relative posizioni, se già coperte, saranno considerate in soprannumero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di una unità il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato; ▪ di 2 unità il numero dei Consiglieri di Stato; ▪ di 5 unità il numero dei referendari TAR. <p>Per l'attuazione della disposizione sono autorizzate le seguenti spese: 3,5 milioni per il 2018; 3,5 milioni per il 2019; 3,5 milioni per il 2020; 3,9 milioni per il 2021; 4,1 milioni per il 2022; 4,1 milioni per il 2023; 4,2 milioni per il 2024; 4,3 milioni per il 2025; 5,0 milioni per il 2026; 5,0 milioni a decorrere dal 2027.</p> <p>Agli oneri si provvede attraverso l'utilizzo del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato disposto per il processo amministrativo nel 2011 e iscritto nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato.</p>

Articolo 1, comma 291 – Distretti del cibo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
47.2 47.39	XIII Commissione Terrosi	PD	18.12	<i>Modifica il comma 291, capoverso Art. 13, comma 2, cui aggiunge la lettera g-bis</i> , in modo da includere tra i distretti del cibo i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico..
47.28	Schullian	Misto- Min.ling.	18.12	<i>Modifica il comma 291, capoverso Art. 13, comma 3</i> , precisando che anche le Province autonome (di Trento e di Bolzano) - oltre alle regioni - provvedano all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

Articolo 1, commi 292-295 – Disciplina dell'attività di enoturismo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
47-bis.3 47-bis.26	XIII Commissione Sani	PD	18.12	<i>Modifica il comma 293, primo periodo</i> , specificando che l'articolo di riferimento della legge n. 413 del 1991, che si applica allo svolgimento dell'attività enoturistica, è l'articolo 5, estendendo quindi a tale attività le disposizioni fiscali ivi previste per l'attività di agriturismo
47-bis.4 47-bis.25	XIII Commissione Sani	PD	18.12	<i>Modifica il comma 294</i> , precisando che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ivi previsto, che definisce linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica, sia adottato di concerto con il Ministero (<i>rectius</i> Ministro) dei beni e delle attività culturali e del turismo (oltre che d'intesa con la Conferenza Stato-regioni).
47-bis.1 47-bis.23	XIII Commissione Sani	PD	18.12	<i>Modifica il comma 294</i> , precisando che il decreto ministeriale ivi previsto, che definisce linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli <i>standard</i> minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica, debba fare particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.

Articolo 1, commi 301-bis – 301-ter - Risorse dei Patti per lo sviluppo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
48-ter.18 NF	Covello	PD	18.12	<p>Aggiunge i commi 301-bis e 301-ter, che dettano disposizioni concernenti il finanziamento degli interventi volti a prevenire e a contrastare il rischio idrogeologico, al fine di far confluire nella contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo con gli Enti territoriali al finanziamento - mediante apposite delibere del CIPE - degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ed ai presidi di protezione civile (vie di fuga).</p> <p>Si prevede che i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari straordinari, assicurino l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, che ha disciplinato il subentro dei Presidenti delle regioni - relativamente al territorio di competenza - nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.</p> <p>Il comma 301-ter dispone che ai predetti interventi previsti dai Patti per lo sviluppo con gli enti non si applica il secondo periodo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ai sensi del quale gli interventi (in materia di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse degli accordi di programma) sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>

Articolo 1, comma 304-bis– Incentivi per funzioni tecniche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.19 49.22	Fabbri I Commissione	PD	18.12	<p>Aggiunge il comma 304-bis volto a specificare, aggiungendo il comma 5-bis all'articolo 113, del Codice dei contratti pubblici (D.L.gs. n. 50 del 2016) che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate nel medesimo art. 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.</p> <p>Si ricorda a proposito che, mentre il comma 2 dell'art. 113 del Codice prevede un apposito fondo con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per determinate attività (programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti), il comma 1 del medesimo art. 113 prevede che gli oneri finanziari relativi a spese inerenti la realizzazione di lavori pubblici (progettazione, direzione dei lavori o dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi, verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008) devono essere ricompresi negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e negli stati di previsione della spesa dei bilanci delle stazioni appaltanti.</p> <p>In merito per approfondire la tematica relativa al computo della spesa per il personale della PA per tali incentivi, si rinvia a due recenti pronunce della Corte dei Conti, la <u>Deliberazione n. 58/2017</u> della sezione ligure e la <u>deliberazione 7/17</u> della sezione autonomie.</p>

Articolo 1, comma 308-bis– Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49-bis.30 49-bis.4	Costa Simonetti	SC-ALA LNA	18.12	<p>Aggiunge il comma 308-bis che, modificando il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (<i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>), prevede di destinare una quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto; la tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto; lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani (lettera a).</p> <p>La norma prevede, altresì, con una modifica al comma 30 del citato articolo 3, che nella legge regionale che stabilisce le modalità di versamento del tributo e la presentazione della dichiarazione del gestore contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati, siano previste anche le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al citato comma 27 dell'art. 3 della legge 549/95, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.</p>

Articolo 1, commi da 313-bis a 313 sexies - Attuazione dell'Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell'Energia Atomica del 27 novembre 2009 sullo smantellamento del reattore Ispra-1

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
50.76	Governo		17/12	<p>Aggiunge i commi da 313-bis a 313-septies, in materia di attribuzione alla Sogin S.p.A. del compito di smantellare il reattore Ispra-1, situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), recependo quanto stabilito nell'Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell'Energia Atomica del 27 novembre 2009.</p> <p>Secondo quanto specifica la relazione di accompagnamento all'emendamento, la norma in esame è necessaria per evitare l'apertura di un contenzioso europeo per mancata attuazione dell'Accordo.</p> <p>Il CCR di Ispra ("JRC" nella versione inglese, acronimo di <i>Joint Research Centre</i>, della Commissione europea) compare tra i principali operatori nazionali nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi. I suoi impianti nucleari non più utilizzati (tra cui il reattore Ispra-1) sono oggetto di un programma di <i>decommissioning</i> globale e di gestione dei rifiuti finalizzato a smantellare gli impianti nucleari che hanno operato nel Centro medesimo nonché per eseguire la caratterizzazione completa e il condizionamento dei rifiuti radioattivi prodotti nelle passate attività. Le attività di autorizzazione e di controllo sono condotte dalle autorità italiane in base al vigente accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità EURATOM firmato nel 1960. Successivamente, il 27 novembre 2009, EURATOM ha firmato un ulteriore accordo con il Governo italiano volto a perseguire una serie di finalità, tra cui quella di regolarizzare le responsabilità storiche sul sito, trasferendo la responsabilità dello smantellamento del reattore Ispra-1 al Governo italiano, nonché quella di formalizzare il trasferimento di tutti i rifiuti dal sito al futuro "deposito nazionale" (previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 31/2010).</p> <p>In considerazione della mancata attuazione dell'accordo, il trasferimento della licenza del reattore Ispra-1 ad un operatore italiano non è stato completato. La norma in esame interviene dunque proprio su questo aspetto. Ulteriori informazioni sulle quantità di rifiuti stoccati nel CCR di Ispra e sulle attività in corso sono contenute a pag. 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/7052 del 4 settembre 2017, che contiene il parere della Regione Lombardia sulla valutazione ambientale strategica del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 45/2014).</p> <p>Informazioni sulla gestione delle responsabilità nucleari derivanti dalle attività svolte dal Centro comune di ricerca (JRC) nell'ambito del trattato Euratom sono contenute nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 25 ottobre 2013 (COM (2013) 734 final).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>La Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN) S.p.A. è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal D.Lgs. 79/1999; con la trasformazione dell'ENEL in una holding formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa Aurunca. Poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata la possibilità di costruire nuove centrali nucleari, la SOGIN, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (<i>decommissioning</i>) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi. Con il decreto legislativo n. 31 del 2010 sono stati confermati i compiti e le funzioni già svolte dalla SOGIN per la disattivazione degli impianti nucleari e la messa in sicurezza dei rifiuti dagli stessi prodotti nella fase di esercizio, ampliandone le competenze anche alla localizzazione, realizzazione e gestione del Parco Tecnologico, comprensivo del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.</p> <p>Nel dettaglio il comma 313-bis specifica l'attribuzione a Sogin del compito di realizzare le attività indicate all'articolo 1, punto 1.1 del sopra citato Accordo.</p> <p>Per quanto concerne le attività attribuite a Sogin si tratta, secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa dell'emendamento, delle seguenti attività: mantenimento in sicurezza; disattivazione dell'impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica; trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti radioattivi del CCR Ispra; predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento di cat. 3; proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito nazionale.</p> <p>La medesima relazione sottolinea che le attività previste dall'accordo del 2009 sono "del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi svolte attualmente dalla Sogin S.p.A." e, quindi, per tale motivo vengono trasferite alla citata società. Il costo per tali attività, secondo la relazione, dovrebbe ammontare a circa 45 milioni di euro.</p> <p>Il comma 313-ter trasferisce di conseguenza a Sogin S.p.A, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. È demandato al MISE il compito di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, agli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.</p> <p>Il comma 313-quater prevede che Sogin dia inizio alle attività conoscitive preliminari alla presa in carico dell'impianto. Al MISE è demandata la costituzione del comitato misto</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>previsto dall'Accordo.</p> <p>Il comma 313-quinquies demanda a Sogin di provvedere al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Joint Research Centre della Commissione Europea fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi a Sogin.</p> <p>Secondo la Relazione illustrativa dell'emendamento il rimborso ammonterebbe a circa 5 milioni di euro.</p> <p>Il comma 313-sexies provvede alla definizione della copertura degli oneri che è garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica. Conseguentemente si modifica l'articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 25/2003, inserendo le attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell'Energia atomica del 27 novembre 2009, tra gli oneri generali del sistema elettrico accanto ai costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti.</p> <p>Si ricorda al riguardo che la componente tariffaria A2 della bolletta elettrica è destinata alla copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse (Latina, Caorso, Trino Vercellese, Garigliano), cd. <i>decommissioning</i>, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, svolte dalla società a totale partecipazione diretta statale Sogin S.p.A.</p> <p>Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali è trasferito su un apposito Conto di gestione (Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue) istituito presso la CSEA(Cassa per i servizi energetici ed ambientali).</p> <p>L'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 314/2003 ha stabilito misure di compensazione territoriale a favore dei siti ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui al medesimo decreto legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il Deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi.</p> <p>In particolare, il comma 1-bis del citato articolo 4 ha stabilito che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).</p> <p>L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.</p> <p>Secondo quanto previsto dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, una parte del gettito della componente A2, viene destinato al bilancio dello Stato.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto che - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - sia assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica A2 di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del D.L. n. 314/2003 (aliquota A2 concernente misure di compensazione territoriale per i territori in cui sono allocati rifiuti radioattivi) nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, come definito dai decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 11, del D.Lgs. n. 79/2011</p> <p>La successiva legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), all'articolo 1, comma 493, facendo salvo quanto sopra, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2006, siano assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.</p> <p>Il comma 313-septies demanda ad un'apposita delibera dell'AEEGSI la determinazione delle modalità di rimborso alla Sogin, a copertura degli oneri relativi alle attività svolte ai sensi dei commi precedenti. Viene altresì stabilito che tale determinazione dovrà avvenire in coerenza con i criteri stabiliti dalla medesima autorità per il riconoscimento dei costi "connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti" contemplati, come componenti degli oneri generali del sistema elettrico, dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 25/2003 (convertito dalla L. 83/2003).</p>

Articolo 1, comma 327-bis – Affidamento concessioni autostradali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52.32 NF	Bargero	PD	17/12	<p>Aggiunge il comma 327-bis che interviene sul Codice dei contratti pubblici, con riferimento all'affidamento dei concessionari (articolo 177 del D.lgs. 50/2016), riducendo, per i titolari di concessioni autostradali, dall'80 per cento (previsto in via generale dalla norma per tutti i concessionari) al 60 per cento la quota dei contratti di lavori, servizi e forniture che i medesimi concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>L'art. 177, comma 1, del d.lgs. 50/2016, dedicato agli "affidamenti dei concessionari" stabilisce infatti che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.</p> <p>Conseguentemente, viene modificato il comma 3 del medesimo articolo 177 sulla verifica del rispetto delle quote di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, che attualmente richiama solo la quota dell'80%, al fine di fare riferimento genericamente ai limiti, considerato che la norma (in conseguenza della predetta novella) dispone in ordine al rispetto della quota dell'80 per cento generale e del 60 per cento per i concessionari autostradali. Si prevede, inoltre, che le linee guida dell'ANAC, finalizzate a disciplinare la predetta verifica, siano adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, anziché entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (come previsto attualmente).</p>

Articolo 1, comma 329-bis – Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52-ter.27 52-ter.13	Latronico Garofalo	Misto-DI AP-CE- NCD	17.12	<p>Aggiunge il comma 329-bis che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile.</p> <p><i>Conseguentemente</i> Alla Tabella B, l'accantonamento del Ministero dell'economia e finanze è ridotto: 2018: -4.000.000; 2019: -4.000.000; 2020: -4.000.000</p>

Articolo 1, comma 329-bis – Partenariato per la logistica e i trasporti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52-ter.28	IX Commissione		17.12	<p>Aggiunge il comma 329-bis che istituisce presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti che svolge attività di studio, consulenza e monitoraggio per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti. Per il funzionamento del Partenariato è autorizzata la spesa di 500. 000 euro per il 2018 e di 100. 000 euro annui a partire dal 2019.</p> <p>Al Partenariato partecipano i ministri competenti e i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative. E' demandata a successivo decreto ministeriale la definizione della composizione e delle modalità organizzative del Partenariato.</p> <p><i>Conseguentemente</i> Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministri delle infrastrutture e trasporti è ridotto: 2018: -500.000; 2019: -100.000; 2020: -100.000</p>

Articolo 1, comma 329-bis – Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52-ter.37	Governo		17/12	<p>Aggiunge il comma 329-bis che interviene sul Codice dei contratti pubblici in materia di termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti. L'emendamento sostituisce il comma 1 dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, abbreviando da 45 a 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi. La predetta riduzione si applica fatte salve le ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.</p> <p>La relazione illustrativa dell'emendamento precisa che la disposizione in commento si rende necessaria per una procedura di messa in mora dello Stato italiano da parte della Commissione europea, relativamente alla norma introdotta dal correttivo al codice appalti (d.lgs. 56/2017) mediante l'art. 113-bis, nella parte in cui prevede che "il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori". Tale norma, secondo la Commissione, sembra estendere sistematicamente a 45 giorni il termine per il pagamento delle fatture nelle opere pubbliche, violando così la direttiva sui ritardati pagamenti – direttiva 2011/7/UE – che richiede alle amministrazioni pubbliche di pagare le merci e i servizi che essi acquistano entro 30 giorni o eccezionalmente entro 60 giorni.</p>

Articolo 1, comma 332 – Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52-sexies.1	Andrea Maestri	SI-SEL- POS	17.12	<i>Modifica il comma 332 per precisare la finalità a cui è destinato l'incremento di risorse destinato ai volontari del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. In particolare, tale incremento ha lo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del fenomeno migratorio, in luogo del solo scopo di fronteggiare il fenomeno migratorio.</i>

Articolo 1, commi 334-bis e 334-ter – Graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
54.41 54.50	Malpezzi VII Commissione	PD	16.12	<p>Aggiunge i commi 334-bis e 334-ter, in materia di graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole.</p> <p>In particolare, il comma 334-ter è finalizzato a superare il limite massimo del 10% di idonei da inserire nelle suddette graduatorie, che è stato applicato per la prima volta per la formazione delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016 ai sensi dell'art. 1, co. 114, della L. 107/2015, per posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, per posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado e per posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola previsti come vacanti e disponibili nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.</p> <p>Il limite del 10% è stato introdotto dall'art. 1, co. 113, lett. g), della L. 107/2015, che, a tal fine, ha novellato l'art. 400, co. 15, del d.lgs. 297/1994.</p> <p>Nello specifico, dispone che le graduatorie dei concorsi relativi a tutti i gradi di istruzione e a tutte le tipologie di posto sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al suddetto limite percentuale, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.</p> <p>Una previsione analoga è stata introdotta dall'art. 17, co. 2, del d.lgs. 59/2017, che – nelle more dell'entrata in vigore del nuovo percorso triennale di formazione e tirocinio per l'accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie – ha stabilito che i posti di docente vacanti e disponibili nelle medesime scuole sono coperti annualmente, tra l'altro, mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei già citati concorsi banditi nel 2016, sino al termine di validità delle medesime, anche in deroga al limite percentuale del 10% degli idonei, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.</p> <p>Conseguentemente, il MIUR ha emanato la <u>nota prot. n. 26145 dell'8 giugno 2017</u>, con la quale ha invitato i direttori degli USR a provvedere alla pubblicazione di elenchi, graduati secondo il merito, di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, quale procedura prodromica all'attuazione della disposizione citata.</p> <p>Ad analoga pubblicazione di elenchi graduati secondo il merito si dovrebbe pervenire, ora, per qualsiasi tipologia di assunzione di docenti.</p> <p><i>Si valuti, dunque, l'opportunità di prevedere esplicitamente nella normativa primaria tale passaggio.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>Inoltre, al fine di semplificare la procedura per le graduatorie di concorso non ancora costituite, sembrerebbe in ogni caso opportuno novellare il secondo periodo del co. 15 dell'art. 400 del d.lgs. 297/1994 - che stabilisce attualmente che le graduatorie di merito dei concorsi sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10% - definendo le nuove modalità di costituzione delle graduatorie.</i></p> <p>Il comma 334-bis dispone che le graduatorie relative ai tre concorsi banditi nel 2016 sono valide per un ulteriore anno rispetto al triennio previsto dall'art. 400, co. 01, del d.lgs. 297/1994.</p> <p>In base alla disposizione citata, le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'a.s. successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio.</p>

Articolo 1, comma 336-bis – Procedure di chiamata di professori e ricercatori universitari da parte di università “virtuose”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
57- <i>octies</i> .26	Pilozzi	PD	16.12	<p>Aggiunge il comma 366-bis, che consente alle università “virtuose”, ossia a quelle che hanno un valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80%, di attivare, entro il 31 dicembre 2018, procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010), riservate a personale già in servizio presso università che si trovino in una situazione di significativa e conclamata “tensione finanziaria” – deliberata dagli organi competenti – e che abbiano un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80%.</p> <p>A tal fine, dispone che le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale presso l’ateneo di provenienza sono assegnate all’università che dispone la chiamata.</p> <p>Con riferimento alle procedure di chiamata, richiama l’art. 18, co. 1, della L. 240/2010 (che disciplina le chiamate di professori di prima e seconda fascia, ma non di ricercatori).</p> <p>In base all’art. 5 del d.lgs. 49/2012, l’indicatore delle spese per il personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale (sostenute dall’ateneo nell’anno di riferimento, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno (tra cui, il FFO-Fondo di finanziamento ordinario delle università) e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (rispettivamente, assegnati o riscossi nello stesso anno).</p>

Articolo 1, comma 337-bis – Promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
54-bis.19 54-bis.18	VII Commissione Malpezzi	PD	16.12	<p>Aggiunge il comma 337-bis, che stabilisce che, nell'ambito dell'organico dell'autonomia previsto dalla L. 107/2015, il 5% dei posti dell'organico di potenziamento è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria.</p> <p>A tal fine, si richiama l'art. 1, co. 7, della medesima L. 107/2015, che, nell'individuare gli obiettivi prioritari da raggiungere con le iniziative di potenziamento dell'offerta formativa, ha incluso tra questi, alla lett. g), il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.</p> <p>In base alla tabella allegata alla L. 107/2015, i posti comuni per il potenziamento erano 48.812, di cui 18.133 destinati alla scuola primaria. Tali numeri sono stati confermati nel D.l. 625 del 5 agosto 2016, che ha stabilito le dotazioni organiche per le scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2016-2019.</p> <p>Successivamente, peraltro, l'art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di una quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla tabella 1 della L. 107/2015.</p>

Articolo 1, commi 343-bis – Partecipazione delle istituzioni formative regionali al PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
54-ter.24 NF	Menorello	Misto- CI-EPI	16.12	<p>Aggiunge il comma 343-bis, che dispone che alle misure del PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni (e dalle province autonome) per l’erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, per il raggiungimento degli scopi della Rete nazionale delle scuole professionali di cui le stesse fanno parte (art. 7, co. 3, del d.lgs. 61/2017).</p> <p>Preliminarmente si ricorda che l’art. 2, co. 1, del d.lgs. 61/2017 ha confermato che, al termine del primo ciclo di istruzione, lo studente può scegliere, all’atto dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, tra i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie, e i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del d.lgs. 226/2005.</p> <p>L’art. 7, co. 3, dello stesso d.lgs. ha disposto che, allo scopo di promuovere, fra l’altro, il raccordo permanente con il mondo del lavoro e l’aggiornamento periodico degli indirizzi di studio, nonché di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di cui fanno parte le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p><i>Dopo le parole “accreditate dalle regioni” occorre inserire le parole “ e dalle province autonome di Trento e di Bolzano”.</i></p>

Articolo 1, comma 347-bis – Flessibilità del fondo accessorio delle università statali “virtuose”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
56.26	Governo		17.12	<p>Aggiunge il comma 347-bis, che stabilisce che le disposizioni recate dal co. 4 dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 – che consentono, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, alle regioni a statuto ordinario e alle città metropolitane che rispettino determinati requisiti (individuati con DPCM) di superare in una misura percentuale massima (definita con il medesimo DPCM) il limite fissato dal co. 2 del medesimo art. 23 per l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, per la sola componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa – si applicano anche alle università statali “virtuose”, individuate con DPCM. Il medesimo DPCM stabilisce, altresì, la misura percentuale massima dell’incremento.</p> <p>A tal fine, aggiunge il co. 4-bis nell’art. 23 del d.lgs. 75/2017.</p> <p>L’art. 23, co. 2, del d.lgs. 75/2017 prevede, tra l’altro, che per ciascuna pubblica amministrazione l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio non può superare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’importo ad esso destinato nel 2016.</p> <p>Il DPCM, che è adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tiene conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dei parametri di cui all’art. 23, co. 4, lett. <i>c</i>) e <i>d</i>), del d.lgs. 75/2017, ossia del rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale (fissato, a decorrere dal 2015, in 60 giorni: art. 41, co. 2, D.L. 66/2014-L. 89/2014) e della dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva; ▪ dell’indicatore delle spese di personale delle università di cui all’art. 5 del d.lgs. 49/2012. <p>In base all’art. 5 del d.lgs. 49/2012, l’indicatore delle spese per il personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale (sostenute dall’ateneo nell’anno di riferimento, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) alla somma dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>stesso anno (tra cui, il FFO-Fondo di finanziamento ordinario delle università) e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (rispettivamente, assegnati o riscossi nello stesso anno).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dell' “indicatore di sostenibilità economica e finanziaria come definito dall'articolo 7” del medesimo d.lgs. 49/2012. <p><i>Si segnala che l'art. 7 del d.lgs. 49/2012 non reca la definizione di “indicatore di sostenibilità economica e finanziaria”.</i></p> <p>Dalla <u>Nota Metodologica Indicatori</u> presente sul sito del MIUR, si evince, tuttavia, che lo stesso è un Indicatore di sintesi che tiene conto delle spese di personale e delle spese per indebitamento.</p> <p>Ai sensi dell'art. 6 del medesimo d.lgs 49/2012, l'indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale (al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) e delle spese per fitti passivi.</p> <p>Infine, dispone – ricalcando sostanzialmente quanto prevede il co. 6 del citato art. 23 del d.lgs. 75/2017 per le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane – che, sulla base degli esiti della sperimentazione, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni in materia di flessibilità. A ciò si provvede sempre con DPCM, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI.</p> <p>La relazione tecnica all'emendamento fa inoltre presente che “si individua come margine massimo di incremento del fondo accessorio un importo pari al 10% delle risorse annualmente attribuite per le assunzioni, vincolando comunque ad un massimo del 20% l'incremento massimo del fondo alla fine del 2020 rispetto al fondo del 2017”.</p>

Articolo 1, comma 347-bis – Maternità delle ricercatrici universitarie a tempo determinato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
56.27	Governo		17.12	<p>Aggiunge il comma 347-bis, che prevede che, dal 2018, i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle università ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 sono sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.</p> <p>A tal fine, aggiunge il co. 9-ter nell'art. 24 della L. 240/2010.</p> <p>La relazione illustrativa all'emendamento – ma non il testo – evidenzia che si intende estendere alle ricercatrici a tempo determinato quanto disposto dall'art. 22, co. 6, della stessa L. 240/2010 per le assegniste di ricerca.</p> <p>In particolare, l'art. 22, co. 6, citato, ha disposto l'applicazione alle assegniste di ricerca delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 – che ha previsto la corresponsione alle lavoratrici in astensione obbligatoria di un'indennità di maternità, da parte dell'INPS –, prevedendo altresì che la stessa indennità è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.</p> <p><i>Sembrerebbe necessario, dunque, a fini di maggiore chiarezza, integrare il testo.</i></p> <p>Al relativo onere – valutato pari a € 1,5 mln annui - si provvede, a decorrere dal 2018, a valere sulle risorse già destinate dall'art. 29, co. 22, della stessa L. 240/2010 alla copertura finanziaria dell'astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca.</p> <p>In particolare, l'art. 29, co. 22, della L. 240/2010 ha disposto che all'onere derivante dall'art. 22, co.6, valutato in € 3,5 mln annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, co.1, della L. 370/1999, relativa al cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca.</p> <p>La relazione tecnica all'emendamento fa presente che tali risorse sono iscritte nel cap. 1694/pg 1 (FFO) dello stato di previsione del MIUR.</p>

Articolo 1, comma 353 – Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per gli anni 2016 e 2017

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
57-bis.3	Pastorelli	Misto- PSI-PLI	16.12	<p>Modifica il comma 353, alinea, aggiungendo fra le finalità dell'individuazione – operata dal comma 354 – di nuovi criteri per l'assegnazione agli enti di ricerca vigilati dal MIUR della quota premiale relativa agli anni 2016 e 2017, quella relativa all'incentivo al cofinanziamento (da parte degli stessi enti) per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi disciplinata dai co. 364-366.</p> <p>In particolare, in base al co. 366, il cofinanziamento da destinare alle stabilizzazioni deve essere pari almeno al 50% dei finanziamenti ricevuti.</p>

Articolo 1, comma 354-bis – Risorse all'Istituto di oceanografia e di geofisica-OGS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
57-bis.12 NF	Blazina	PD	16.12	<p>Aggiunge il comma 354-bis, che, al fine di sostenere la ricerca italiana in aree polari, assegna all'Istituto di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) un finanziamento di € 12 mln per il 2018 per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base Antartica.</p> <p>Si tratta della base di ricerca Concordia.</p> <p>A tal fine, sono richiamati gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015–2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA).</p> <p>Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, co. 1, lett. <i>d</i>), della L. 370/1999, relativa al rifinanziamento del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR).</p>

Articolo 1, commi 369-bis e 369-ter– Costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
57-novies.13	Governo		18.12	<p>Aggiunge i commi 369-bis e 369-ter, che dispongono che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della L. 153/1969, destina complessivi € 50 mln per il “completamento” del programma di costruzione di scuole innovative di cui all'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, e secondo le modalità ivi previste, nelle aree interne del Paese.</p> <p>Le aree interne in cui realizzare le scuole innovative sono individuate dal Comitato tecnico per le aree interne.</p> <p>I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).</p> <p><i>Poiché la procedura avviata con l'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 si è conclusa con la proclamazione dei progetti vincitori, ai commi 369-bis e 369-ter occorrerebbe sostituire la locuzione “per il completamento” con la locuzione “per la prosecuzione”.</i></p> <p>L'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 ha disposto che quota parte delle risorse che, in base all' art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, sino a complessivi € 300 mln nel triennio 2014-2016, sarebbe stata utilizzata per la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio (i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 3 mln per il 2016, di € 6 mln per il 2017 e di € 9 mln annui dal 2018).</p> <p>In particolare, ha previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di missione per l'edilizia scolastica, istituita con DPCM 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si sarebbero ripartite le risorse tra le regioni e sarebbero stati individuati i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa. Con altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sarebbe stato indetto un concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.</p> <p>La ripartizione delle risorse - pari a € 300 mln – fra le regioni e la definizione dei criteri è stata operata con DM 593</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>del 7 agosto 2015. In particolare, il DM ha previsto che le regioni dovevano selezionare le manifestazioni di interesse fino ad un massimo di cinque interventi e dovevano trasmetterle al MIUR.</p> <p>Con DM 3 novembre 2015, n. 860 il MIUR ha annunciato l'indizione, con decreto del competente direttore generale, del "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative", fissando l'importo dei premi.</p> <p>Il concorso è stato bandito con D.D. 7746 del 12 maggio 2016, che ha previsto che esso sarebbe stato unico ma suddiviso in 52 aree territoriali e ha disposto la trasmissione degli elaborati entro il 30 agosto 2016.</p> <p>Successivamente, l'art. 1, co. 717, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione di scuole innovative ulteriori € 50 mln rispetto alle somme di cui all'art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di euro € 1,5 mln annui dal 2018, cui si è stabilito di far fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'art. 1, co. 202, della L. 107/2015).</p> <p>Ancora in seguito, con nota 10127 del 5 agosto 2016, il MIUR ha comunicato che, a seguito dell'ordinanza cautelare n. 4358 del 2 agosto 2016 emessa dal TAR Lazio-Sezione III-bis (che aveva accolto l'istanza formulata dalla provincia di Lecce per ottenere, fra l'altro, l'annullamento del bando nella parte in cui individuava il comune di Bari quale unica area della regione Puglia, escludendo la provincia di Lecce), il concorso di idee avrebbe riguardato la realizzazione di 51 scuole innovative. In particolare, non era più consentita la presentazione di proposte relative all'area del comune di Bari. Conseguentemente, il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 5 ottobre 2016.</p> <p>Una ulteriore proroga al 31 ottobre 2016 è stata disposta con nota 10672 dell'8 settembre 2016, a seguito del terremoto del 24 agosto 2016, che aveva determinato ritardi nelle risposte da parte degli enti locali.</p> <p>La Commissione per la valutazione è stata nominata con DM 177 del 22 marzo 2017. La premessa del decreto evidenziava che entro il termine di scadenza erano pervenute 1238 proposte ideative.</p> <p>Il 6 novembre 2017 sono stati proclamati i vincitori del concorso. Qui i progetti vincitori.</p>

Articolo 1, comma 402-bis – Contributo alla società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
63.12 63.13	Paola Bragantini Ginoble	PD PD	17/12	<p>Introduce il comma 402-bis, volto ad incrementare di 58 milioni di euro per l'anno 2018, l'autorizzazione di spesa a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. per l' esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017. Contestualmente la medesima autorizzazione di spesa è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>L'articolo 16-bis, comma 1, del D.L. 91/2017, su cui interviene la norma, ha autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.</p> <p>Con riferimento alla copertura finanziaria della disposizione, si dispone che ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2018, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Contestualmente si dispone l'incremento del suddetto Fondo per il 2021 (di 50 milioni di euro) e per il 2022 (di 8 milioni di euro).</p>

Articolo 1, comma 402-bis– Apparecchi da gioco lecito

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
63.16	Sanga	PD	17.12	Aggiunge il comma 402-bis , che proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come new slot (articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS).

Articolo 1, commi 425-427 – Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.117	Governo		14.12	<p>Sostituisce i commi 425 e 426, che intervengono sul concorso da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica.</p> <p>In particolare, la nuova formulazione del comma 425, aumenta di 100 milioni di euro il contributo destinato alla riduzione del debito delle regioni per l'anno 2018 (da 2.200 a 2.300 milioni di euro).</p> <p>La riformulazione del comma 426 porta a 300 milioni la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario per il 2018 (in luogo di 100 milioni previsto dal testo iniziale). Viene inoltre prevista la riduzione di 200 milioni di euro la misura del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020.</p> <p>Con riferimento all'anno 2018, sono modificati i criteri per la realizzazione della quota rimanente del concorso, eliminando l'ipotesi del taglio di spesa corrente previsto dalla lettera c) del comma 426, che doveva essere realizzato nella misura di 300 milioni in sede di autocoordinamento delle regioni.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Aggiunge il comma 624-bis, che riduce di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla modifiche sopra illustrate.</p> <p>Aggiunge il comma 981-bis, che prevede, sempre a finalità di copertura finanziaria, che la Società Armamenti Aerospazio Spa in liquidazione versi, in deroga all'articolo 2491, secondo comma del codice civile (relativo ai doveri dei liquidatori), 100 milioni di euro entro il 31 marzo 2018 all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle disponibilità finanziarie della società stessa.</p>

Articolo 1, commi 429-432 - Ripiano disavanzo 2014 regioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.29 NF	Tino Iannuzzi	PD	14.12	<p><i>Modifica il comma 429 estendendo al disavanzo registrato al 31 dicembre 2015 le norme che consentono il ripiano in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti, per le Regioni che si impegnano a riquilibrare la propria spesa.</i></p> <p><i>Modifica il comma 430, estendendo fino all'anno 2026, a partire dal 2018, il periodo durante il quale le regioni sono tenute a certificare gli incrementi del livello dei pagamenti complessivi per investimenti, che consente l'applicazione della procedura di ripiano del proprio debito in 20 anni di cui sopra.</i></p> <p>Sostituisce il comma 432 precisando che il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018 con riferimento alla quota non ancora ripianata. L'emendamento estende inoltre al piano di rientro 2015 le norme che prevedono, ove il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale, che esso sia adeguato a seguito dell'approvazione dei rendiconti da parte del Consiglio regionale.</p>

Articolo 1, comma 432-bis – Piani di riequilibrio finanziario Camere di Commercio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.36 71.105 NF	Dell’Aringa Prestigiacomò	PD FI-PdL	14.12	<p>Aggiunge il comma 432-bis, il quale dispone che le camere di commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l’idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.</p> <p><i>Si osserva che sarebbe opportuno, anche alla luce della disciplina vigente, prevedere il concerto del Ministro dell’economia e finanze, come attualmente disposto, per altre ipotesi di incremento del diritto annuale, ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della L. n. 580/1993.</i></p> <p>L’art. 18 della L. n. 580/1993, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 219/2016 prevede, al comma 4, che il diritto annuale è dunque il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA per le finalità ivi previste, La misura del diritto annuale è determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sulla base di criteri predeterminati dallo stesso articolo 18.</p> <p>Inoltre, l’articolo 18, comma 5, prevede che, in caso di variazioni significative del fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorni con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell’anno precedente, la misura del diritto annuale.</p> <p>In particolare, il comma 6 dell’articolo 18 (come modificato dalla Legge di stabilità 2014, n. 147/2013, articolo 1, comma 322) dispone che, al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l’Unioncamere e le singole unioni regionali possano effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l’eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.</p> <p>Il comma 9 dispone che con il decreto che fissa la misura del diritto annuale, sia determinata, sentita</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Unioncamere, una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione destinato ad essere ripartito tra le Camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite da leggi dello Stato al sistema camerale nonché per sostenere la realizzazione dei programmi del sistema stesso.</p> <p>Infine, il successivo comma 10 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, possa autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese (in attuazione, D.M. 22 maggio 2017).</p> <p>Si ricorda che le Camere di commercio sono incluse nell' <u>Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A.</u> individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge di contabilità e di finanza pubblica (L. n. 196/2009), pubblicato in G.U. n.228 del 29 settembre 2017, esse pertanto sono assoggettate alle norme che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri dell'UE.</p>

Articolo 1, comma 432-bis – Riaccertamento straordinario dei residui per le regioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.39	Lorenzo Guerini	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 432-bis il quale consente alle regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014 di provvedere, con delibera di Giunta e previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, entro il 30 giugno 2018, al riaccertamento straordinario dei residui, al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile ed adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, applicato a seguito dell'armonizzazione dei principi contabili (D.Lgs. n. 118/2011).</p> <p>Le modalità per procedere a tale riaccertamento straordinario - concesso in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011 - saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2018.</p>

Articolo 1, commi 441, 444, 445-bis e 445-ter– Trasferimento del personale dei centri per l'impiego

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.49 NF	Gribaudo	PD	18.12	<p><i>Modifica i commi 441 e 444 e inserisce i commi 445-bis e 445-ter</i>, relativi al trasferimento alla regione (o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) di dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego.</p> <p>Al comma 441 si specifica che il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, è trasferito alle dipendenze della relativa regione (o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego), con corrispondente incremento della dotazione organica.</p> <p>Al comma 444 si precisa che i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure concorsuali con riserva di posti (previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n.75/2017), fino alla loro conclusione.</p> <p>Il comma 445-bis e 445-ter disciplinano le modalità di trasferimento del personale e il relativo trattamento giuridico ed economico.</p>

Articolo 1, comma 445-bis – Trasferimento alle Regioni del personale dei Centri per l'impiego

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.119	Governo		17.12	Aggiunge il comma 445-bis , che, disciplinando la prima fase di applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 441-445 del ddl in esame (che dispongono, dal 1° gennaio 2018, il trasferimento alle regioni del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso città metropolitane e province e addetto ai servizi per l'impiego) prevede che le regioni provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del richiamato personale entro il 30 giugno 2018 . Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a porre in essere le attività di gestione del richiamato personale, anticipando i relativi oneri per poi rivalersi sulle regioni, con modalità stabilite da apposite convenzioni

Articolo 1, comma 455-bis – Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.108	Melilli	PD	14.12	<p>Introduce il comma 455-bis, il quale prevede (al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato) che si continuino ad applicare le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del D.L. 101/2013, a tutte le selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della L. 296/2006.</p> <p>L'articolo 4, comma 6-quater, del D.L. 101/2013 ha stabilito che le regioni e i comuni che avessero proceduto ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della L. 296/2006 (ossia avessero indetto, nel triennio 2007-2009, prove selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 60% a favore di lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa) potessero procedere, per il quadriennio 2013-2016, alla stabilizzazione a domanda del personale (non dirigenziale) già assunto a tempo determinato (per effetto delle sopraindicate procedure selettive), a condizione che avesse maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle proprie dipendenze.</p>

Articolo 1, comma 455-bis – Stabilizzazione del personale dirigenziale, anche medico, del Servizio sanitario nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.109	Lenzi	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 455-bis, il quale interviene sull'articolo 20, comma 11, del D Lgs. 75/2017 recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego. L'intervento legislativo estende al personale dirigenziale, anche medico, del Servizio sanitario nazionale quanto già previsto, dall'art. 20, comma 11, per il personale tecnico-professionale e infermieristico.</p> <p>Si ricorda che i commi 1 e 2 del citato articolo 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) recano disposizioni sulla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati. Attualmente, tali disposizioni si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale con le stesse modalità previste per il restante personale, salvo le specificità che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per il personale medico, tecnico professionale e infermieristico del S.S.N. continua ad applicarsi la disciplina dei concorsi straordinari, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione dei concorsi, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile (comma 10). ▪ per il personale tecnico-professionale e infermieristico è consentito il ricorso anche alle procedure di stabilizzazione cui all'articolo 20 e, in tal caso, il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall'articolo 20, commi 1 lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (comma 11). <p>Si ricorda che l'art. 20 è applicabile anche agli IRCSS e agli IZS.</p>

Articolo 1, comma 455-bis – Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.112 NF	Ginefra	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 455-bis il quale reca una interpretazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015, che da facoltà agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al D.L. n. 35/2013 di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbi esigibilità, precisando che tale facoltà poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5.2 al D.Ls. n. 118/2011 (risultato di amministrazione), a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, nonché sul ripiano del disavanzo eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.</p>

Articolo 1, comma 456 – Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna ed alla Valle d’Aosta

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
70.126	Governo		15.12	<p>Sopprime il comma 456, che istituisce un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore dei territori delle autonomie speciali.</p> <p>La soppressione è posta a copertura parziale degli oneri recati derivanti dai nuovi commi <i>464-bis e 464-ter</i>, i quali: elevano il contributo attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari per gli anni dal 2018 in poi; riducono gli accantonamenti a carico della Valle d’Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020.</p>

Articolo 1, commi 457-bis-457-duodecies– Disposizioni finanziarie relative alla Regione Friuli Venezia Giulia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
69.18	Governo		15.12	<p>Aggiunge i nuovi commi da 457-bis a 457-terdecies, relativi ai rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Con il comma 457-bis sono preordinate, nel bilancio dello Stato, le risorse necessarie per attuare l'articolo 2, comma 5 dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia. regione Friuli Venezia Giulia, relativo al contributo della Regione medesima alla finanza pubblica per le annualità 2018 e 2019.</p> <p>Il richiamato comma 5 dell'articolo 2 dell'accordo impegna Regione e Stato a rinegoziare i precedenti protocolli di intesa, in relazione al contributo della Regione per le annualità successive al 2017.</p> <p>A tali scopi il comma 457-bis, per il 2018 e il 2019, preordina risorse pari a 120 milioni di euro. Per compensare gli effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, si prevede il riversamento all'entrata del bilancio statale dell'analogo importo, iscritto a titolo di residui sul capitolo 2862 relativo al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria. In termini di indebitamento netto sono quantificati ed utilizzati gli effetti di miglioramento dei saldi derivanti dal comma 457, che prevede il passaggio al criterio del pareggio di bilancio da parte della Regione: tali effetti non erano stati quantificati nella RT riferita al testo iniziale e al testo approvato dal Senato del DDL in esame, per mancanza dei relativi dati, come si evince dalla RT allegata all'emendamento.</p> <p>Il comma 457-ter, alla lettera a) sostituisce integralmente l'articolo 49 della legge costituzionale n. 1 del 1963, recante lo Statuto speciale della Regione FVG. Si prevede in particolare la variazione degli attuali decimi di compartecipazione della Regione a tributi erariali; l'estensione della compartecipazione regionale a tutti i tributi erariali, salvo alcune eccezioni; la modifica della modalità di attribuzione della compartecipazione, precisando che essa avviene sulla base delle entrate maturate nell'ambito della regione. Per i tributi erariali che non prevedono un criterio di attribuzione della compartecipazione mediante il metodo del</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>“maturate” si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio. Rispetto alla legislazione vigente, si aumenta il numero dei tributi compartecipati e viene generalmente abbassata l'entità della compartecipazione (fatta eccezione per l'IRES)</p> <p>La lettera b) del comma 457-ter, modificando l'articolo 51 del richiamato Statuto speciale, vi inserisce una clausola generale secondo cui, ove una legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso, sono attribuiti alla Regione.</p> <p>Il comma 457-septies dispone che le modifiche apportate dal comma 457-ter debbano essere approvate, come previsto dall'articolo 63, comma 1 dello Statuto, con la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 63, comma 4 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia consente di modificare le disposizioni contenute nel titolo IV dello Statuto medesimo, in tema di finanze, demanio e patrimonio della regione (tra cui gli articoli 49 e 51, modificati dalle disposizioni in commento) con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.</p> <p>Il comma 457-quater affida ai decreti legislativi di attuazione delle norme dello Statuto speciale (di cui all'articolo 65 del medesimo Statuto) della Regione Friuli Venezia Giulia il compito di definire i criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali, di cui al modificato articolo 49, riferiti al territorio regionale, nonché le modalità di attribuzione dello stesso gettito alla Regione.</p> <p>Il comma 457-quinquies chiarisce la decorrenza delle modifiche in esame. In particolare, le previgenti disposizioni dell'articolo 49 dello Statuto speciale continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione statutaria (di cui al già visto comma 457-quater) e dei relativi provvedimenti</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>attuativi.</p> <p>Il comma 457-sexies reca alcune norme sulla contabilizzazione delle entrate così come attribuite dalle modifiche in commento.</p> <p>Il comma 457-octies attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), compreso il relativo gettito. La Regione, nei limiti previsti dalla normativa statale, può disciplinare il tributo e la sua misura.</p> <p>Il comma 457-novies dispone che, dall'anno 2018, anche per i comuni del Friuli Venezia Giulia siano abrogate le disposizioni che prevedono il rimborso della minore ICI sulla prima casa, dovuto all'esenzione introdotta nel 2008. Di conseguenza, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sull'apposito fondo per consentire tale rimborso (di cui all'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93) sono ridotte per l'importo di euro 74.219.629 a decorrere dal 2018. Norme di analogo tenore, con conseguente riduzione delle risorse per i rimborsi ai comuni, sono dettate dai successivi commi 457-decies (minore ICI derivante dalla qualifica degli oratori e similari come opere di urbanizzazione secondaria) e 457-undecies (rimborso di minori entrate per esenzioni e agevolazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità).</p> <p>Il comma 457-duodecies riduce, dal 2018 gli stanziamenti di bilancio iscritti sui capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle risorse finanziarie per l'attuazione del federalismo amministrativo) dello stato di previsione del MEF, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese (ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nonché delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfettario, già destinato al pagamento delle commissioni spettanti ad Artigiancassa S.p.A. e a MedioCredito Centrale S.p.A. per l'attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione alle imprese. Le riduzioni ammontano a 10.921.401 euro sul capitolo 7547 e a 4.230,00 euro sul capitolo 2856.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Il comma 457-terdecies ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione dell'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la componente del finanziamento degli oneri necessari al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211. Infine, si dispone infine il trasferimento alle Regioni a statuto speciale non solo delle risorse loro assegnate in sede di riparto per gli anni 2012-2015, ma anche di quelle assegnate per gli anni 2016 e 2017, della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria a seguito dell'effettivo trasferimento ai rispettivi Servizi sanitari regionali delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).</p>

Articolo 1, comma 460-bis e 460-ter – Contributo a copertura dei debiti del trasporto regionale della Basilicata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
69-bis.8 NF	Antezza	PD	18.12	<p>Introduce i commi 460-bis e 460-ter.</p> <p>il comma 460-bis attribuisce alla regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali.</p> <p>Il comma 460-ter individua la relativa copertura finanziaria, che viene conseguita mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, che sono, a loro volta, portati in pre deduzione dalla quota da assegnare alla medesima Regione.</p> <p>Si ricorda che nel corso della legislatura sono state approvate analoghe disposizioni per supportare il servizio di trasporto pubblico locale e regionale in altre regioni in particolare nelle regioni: Piemonte (decreto-legge n. 35 del 2013, art. 11, commi 6 e 7 e decreto-legge n. 148 del 2017, art. 15, co.1-quinquies e 1-sexies), Calabria (decreto-legge n. 69 del 2013, art. 25, comma 11-sexies e decreto-legge n. 133 del 2014, art. 41, comma 1), Campania (decreto-legge n. 126 del 2013, art. 1, comma 2-4 e decreto-legge n. 196 del 2016 art. 11, commi 1 e 2), Molise (decreto-legge n. 196 del 2016 art. 11, comma 3) ed Umbria (decreto-legge n. 50 del 2017, art. 27, commi 8-septies e 8 octies).</p>

Articolo 1, comma 464 e 464-bis – Risorse per province e città metropolitane

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
70.13 NF 70.16 NF 70.18 NF	Pastorelli Lorenzo Guerini Marchi	Misto- PSI-PLI PD PD	15.12	<p><i>Modifica il comma 464</i>, al fine di umentare di 76 milioni complessivi il contributo ivi previsto in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2018, per il finanziamento delle funzioni fondamentali.</p> <p>In particolare, l'emendamento aumenta il contributo da 352 a 428 milioni, che viene ripartito per 317 milioni in favore delle province (in luogo di 270) e per 111 milioni in favore delle città metropolitane (in luogo di 82).</p> <p>Aggiunge il comma 464-bis, volto a prevedere che il contributo di cui al comma precedente anziché essere erogato viene utilizzato dagli enti a compensazione del concorso alla finanza pubblica da essi dovuto. La norma, infatti, prevede che il contributo in questione sia versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014.</p> <p>Analogo versamento all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica è disposto anche per ulteriori contributi attribuiti alle province e alle città metropolitane, disposti ai sensi dell'art. 1, comma 754, della legge n. 208/2015 (contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica) e ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 50/2017 (contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 contributi per l'esercizio delle funzioni fondamentali).</p> <p>In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 624-bis</i>, riducendo di 76 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione,</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dall'incremento di 76 milioni del contributo in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2018, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, disposto con la modifica del comma 464 .

Articolo 1, commi 464-bis e 464-ter– Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna ed alla Valle d’Aosta

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
70.126	Governo		15.12	<p>Aggiunge i commi 464-bis e 464-ter, i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ elevano il contributo attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari per gli anni dal 2018 in poi. In luogo di attribuire 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, vengono attribuiti 35 milioni per il 2018 e 40 milioni a decorrere dal 2019, dunque con un incremento di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019 (comma 464-bis); ▪ riducono gli accantonamenti a carico della Valle d’Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020. Tale disposizione è adottata nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e la Regione, che tenga conto anche delle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 e 154 del 2017 in tema di relazioni finanziarie tra lo stato e le autonomie speciali (comma 464-ter). <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Sopprime il comma 456, che istituisce un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore dei territori delle autonomie speciali</p> <p>Modifica il comma 624-bis, riducendo il rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentino nel corso di gestione, ivi previsto, per un importo di 60 milioni di euro nel 2019 e di 80 milioni di euro annui dal 2020.</p>

Articolo 1, comma 466 – Risorse per province e città metropolitane

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
70.28 NF	Cirielli	Fd'I	14.12	<i>Modifica il comma 466 estendendo il contributo ivi previsto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 anche alle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione alla data del 30 novembre 2017 (in luogo del 30 settembre prima previsto); tale contributo viene altresì esteso alle province che alla suddetta data del 30 novembre 2017 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.</i>
70.31 NF	Tino Iannuzzi	Misto		
70.38 NF	Ciraci	Misto		
70.42 NF	Sottanelli	SC-ALA CLP-MAIE		
70.109 NF	Marchi	PD		
70.123 NF	Simonetti	LNA		
70.106 NF	Pastorino	SI-SEL- POS		
70.96 NF	Pastorelli	Misto		
70.74 NF	Venittelli	PD		
70.65 NF	A. Giorgetti	FI-PdL		
70.30 NF	Capozzolo	PD		

Articolo 1, comma 466-bis – 466-quinquies - Assunzioni a tempo indeterminato nelle province e città metropolitane

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
70.110 NF	Lorenzo Guerini	PD	14.12	<p>Introduce 4 nuovi commi (dal 466-bis al 466-quinquies) concernenti la facoltà di assumere personale nelle province (delle regioni a statuto ordinario) e nelle città metropolitane.</p> <p>Più specificamente, per tali province si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla L. 56/2014, ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già prevista dalla normativa vigente (rideterminazione disposta dall'articolo 1, comma 421, della L. 190/2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti province (comma 466-bis); ▪ la facoltà (dal 2018) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e di un contingente di personale complessivamente corrispondente: a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, se l'importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti; b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente se l'importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti. <p>Le assunzioni sono destinate, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica.</p> <p>Contestualmente, si consente l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel triennio precedente di personale non interessato da processi di mobilità verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione (di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della L. 190/2014).</p> <p>Infine, si dispone la facoltà, per le Città Metropolitane, di procedere ad assunzioni a</p>
70.29 NF	Cirielli	Fd'I		
70.39 NF	Ciraci	Misto/ Dir.It.		
70.41 NF	Sottanelli	SC/ALA		
70.47 NF	Taricco	PD		
70.51 NF	Palese	FI-PdL		
70.66 NF	A. Giorgetti	FI-PdL		
70.75 NF	Venittelli	PD		
70.77 NF	Melilla	MDP		
70.91 NF	Lavagno	PD		
70.97 NF	Pastorelli	Misto/PSI -PLI		
70.107 NF	Pastorino	SI		
70.115 NF	Gasparini	PD		
70.102 NF	Pastorino	SI		
70.58 NF	A.Giorgetti	FI-PdL		

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>tempo indeterminato nel rispetto di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 421, della L. 190/2014 (vedi supra); (comma 466-ter);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (comma 466-quinquies). <p>In relazione a tali disposizioni, vengono abrogati (comma 466-<i>quater</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 (il quale ha disposto che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato); ▪ l'articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che hanno introdotto il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza; ▪ l'articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017, che consente la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province.

Articolo 1, commi 466-bis-466-quater – Riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72-bis.2 NF	Marchi	PD	14.12	<p>Introduce i commi da 466-bis e 466-quater, recanti norme per il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni.</p> <p>In particolare, il comma 466-bis prevede che i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (richiesto al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, applicato a seguito dell'armonizzazione dei principi contabili), ovvero i comuni per i quali la Corte dei conti o i Servizi Ispettivi del Ministero dell'economia e finanze abbia accertato la sussistenza di residui risalenti ad esercizi precedenti il 2015, non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedano, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.</p> <p>Il comma prevede altresì che l'eventuale maggiore disavanzo derivante dal suddetto riaccertamento straordinario sia ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal D.M. economia 2 aprile 2015.</p> <p>Il comma 466-ter consente inoltre agli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione prima del suddetto riaccertamento straordinario di poter rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto disposto dal comma precedente, fermi restando i tempi di pagamento dei creditori. Gli enti che intendano avvalersi di tale facoltà devono trasmettere la relativa deliberazione consiliare contenente la richiesta alla Corte dei conti e al Ministero dell'interno entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Il piano riformulato deve essere approvato entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della delibera medesima.</p> <p>Per la rimodulazione o riformulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-<i>quater</i>, commi 1 o 7-<i>bis</i>, del TUEL, che ne prevedono la trasmissione, entro 10 giorni dalla data della</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>delibera del piano, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'approvazione, nonché alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, per la necessaria istruttoria. Il richiamo al comma <i>7-bis</i> consente, inoltre, all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione del piano anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo.</p> <p>Il comma 466-quater dispone inoltre, gli enti locali per i quali la Corte dei conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, che l'ulteriore mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano riformulato configura l'ipotesi della reiterazione e pertanto l'applicazione dell'<u>articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011</u>, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.</p>

Articolo 1, comma 468-477– Interventi a favore dei comuni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.44 NF	Borghi	PD	14.12	Sostituisce il comma 477 assegnando il contributo ivi previsto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 ad incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni , istituito dall'art. 3 della legge n. 158/2017, anziché assegnarlo ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, per specifiche finalità, come previsto dal testo iniziale.

Articolo 1, comma 477-bis – Sblocco *turn over* nei comuni fino a 5.000 abitanti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.85 NF	Guerra	PD	14.12	<p><i>Introduce il comma 477-bis</i> che estende l'ambito di applicazione dello sblocco totale del <i>turn over</i> per determinati comuni (modificando l'art. 1, c. 228, della L. 208/2015).</p> <p>In particolare, dispone che il suddetto sblocco operi per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in luogo dei 3.000 attualmente previsti) che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.</p>

Articolo 1, comma 479-bis – Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per gli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.103 NF	Quartapelle	PD	14.12	<p>Introduce il comma 479-bis volto a consentire agli enti locali, negli anni dal 2018 al 2020, l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, al fine di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.</p> <p>Tale facoltà è limitata soltanto agli enti locali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presentino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a due; b) che in sede di bilancio di previsione non determinino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al D.Lgs. n. 118 del 2011; c) siano in regola con gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Articolo 1, comma 479-bis – Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui degli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.104 NF	Quartapelle	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 479-bis il quale estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n. 78/2015).</p> <p>La disposizione vigente limita l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.</p>

Articolo 1, commi 480-481 – Contributo per fusione dei Comuni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.128 NF	Guerra	PD	14.12	Sostituisce il comma 480 , che interviene sulla disciplina del contributo straordinario spettante ai comuni che danno luogo alla fusione, modificando il comma 1- <i>bis</i> dell'art. 20 del DL 95/2012. La riformulazione elimina la previsione che elevava il limite massimo del contributo straordinario spettante a ciascun comune a partire dal 2018 a 3 milioni di euro (rispetto ai 2 milioni attualmente previsti).

Articolo 1, comma 483-bis - Semplificazione DUP piccoli comuni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.144 NF	Palese	FI-PdL	18.12	<p>Aggiunge il comma 483-bis finalizzato a garantire le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, nell'ambito degli enti locali con meno di 100.000 abitanti che abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del T.U.E.L.) o ne abbiano conseguito l'approvazione.</p> <p>Secondo la disposizione introdotta, tali enti hanno la possibilità - nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e con oneri totalmente a carico dell'Ente stesso - di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concedere contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria. Tale piano deve essere approvato dall'Ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti; • procedere all'assunzione di mutui per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate inerenti il trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 484 – Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.38 NF	Lorenzo Guerini	PD	14.12	<p><i>Modifica in più punti il comma 484</i>, che interviene sulle disposizioni (introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017) che disciplinano l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per investimenti, nell'ambito dei c.d. patti di solidarietà nazionali.</p> <p>L'emendamento interviene innanzitutto a modificare i termini di presentazione delle domande di richiesta di spazi finanziari da parte degli enti territoriali e di assegnazione degli stessi da parte del Ministero dell'economia o della Presidenza del Consiglio, ripristinando la tempistica prevista dalla normativa vigente, rispetto all'anticipazione proposta dal testo iniziale del Governo. A tal fine, sono <i>modificate le lettere c), d), i), ed m) e abrogate le lettere p), q), r), s) del comma</i>.</p> <p>Restano pertanto confermati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al 20 gennaio di ciascun anno, il termine previsto dai commi 487, 487-bis e 490 per le richieste da parte degli enti locali rispettivamente per gli interventi di edilizia scolastica, di impiantistica sportiva e per gli altri interventi; ▪ al 20 febbraio di ciascun anno, i termini previsti dal comma 492 per l'attribuzione con decreto del MEF degli spazi finanziari agli enti locali per gli interventi diversi da quelli di edilizia scolastica e di impiantistica sportiva; ▪ al 20 gennaio di ciascun anno, il termine perentorio previsto dal comma 497 per la richiesta di spazi finanziari da parte delle regioni e al 15 febbraio di ciascun anno il termine previsto dal comma 499 per l'assegnazione degli spazi stessi con decreto MEF. <p>L'emendamento, inoltre:</p> <p><i>riformula la lettera h)</i>, fissa al 10 febbraio di ogni anno (rispetto all'anticipo al 15 novembre dell'anno precedente proposto dal testo del governo) i termini per la procedura di individuazione degli enti locali beneficiari e dell'assegnazione degli spazi finanziari per gli interventi di edilizia scolastica e di impiantistica sportiva, termine che, si rammenta, è stabilito al 15 febbraio dalla normativa vigente (comma 489 della legge di bilancio 2017). Rispetto alla normativa vigente, la nuova formulazione prevede che siano direttamente le due</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Strutture di missione che nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si occupano della procedura ad individuare gli enti beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, eliminando, dunque, la previsione di un apposito DPCM;</p> <p>inserisce la lettera I-bis), che, modificando il comma 492 della legge di bilancio 2017, inserisce tra le priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti richiedenti, per gli interventi diversi da quelli sull'edilizia scolastica, gli investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono già stati assegnati spazi finanziari, ai sensi dell'ultimo decreto di attribuzione;</p> <p>inserisce la lettera n-bis) che, modificando il comma 492 della legge di bilancio 2017, inserisce tra gli enti che beneficiano in via prioritaria dell'assegnazione degli spazi finanziari per gli investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento, i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo di cronoprogramma della spesa;</p> <p>sostituisce la lettera o), che modifica il comma 493 della legge di bilancio per il 2017, al fine di precisare i riferimenti normativi che individuano le priorità del comma 492 ai fini dell'assegnazione degli spazi finanziari;</p> <p>reformula la lettera t), modificando la norma sanzionatoria prevista dal comma 507 della legge di bilancio 2017, la quale prevede che qualora l'ente attesti il non totale utilizzo degli spazi suddetti, esso non potrà beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello della certificazione. La riformulazione precisa che la misura sanzionatoria si applica qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento.</p>
72.115 NF	Castricone	PD	14.12	<p>Modifica il comma 484, aggiungendo la lettera n-bis), che, modificando il comma 492 della legge di bilancio 2017, inserisce tra le priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti richiedenti, gli investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quelle fotovoltaiche, per i quali dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo di cronoprogramma della spesa.</p>

Articolo 1, comma 487-bis – Servizio di tesoreria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.82 NF	Melilli	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 487-bis il quale reca alcune disposizioni finalizzate ad assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria degli enti locali su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Con la <i>lettera a)</i> si interviene sull'articolo 40, comma 1, della legge n. 448/1998 - che autorizza la società Poste italiane Spa all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, - prevedendo che, nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, sulla base di apposite convenzioni.</p> <p>Con la <i>lettera b)</i> si interviene sull'articolo 255, comma 10, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), al fine di prevedere che l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria (di cui all'articolo 222 del TUEL) non rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione degli enti locali in dissesto.</p>
72.83 NF	Mariani	PD		
72.84 NF	Franco Bordo	MDP		
72.85 NF	Tancredi	AP-CPE- NCD		
72.87 NF	Sanga	PD		
72.89 NF	Fragomeli	PD		

Articolo 1, comma 488-bis – Risorse per lavori pubblici accantonate nel 2016

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.111 NF	Cinzia Maria Fontana	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 488-bis che dà la possibilità di conservare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 le risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative ad investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate.</p> <p>Si ricorda che, in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"), possono essere finanziate dal fondo pluriennale</p> <p>a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per appalti pubblici di lavori esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate, sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale.</p> <p>b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate).</p> <p>Tali risorse devono riguardare opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), oppure disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma di spesa.</p> <p>Le predette risorse confluiscono nel risultato di amministrazione qualora entro l'esercizio 2018 non siano assunti i relativi impegni di spesa..</p>

Articolo 1, comma 493 – Priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per investimenti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72-sexies.1	Simonetti	Lega	14.12	<i>Modifica il comma 493, capoverso lettera 0b), precisando che la priorità nell'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali introdotta, nel comma 492 della legge di bilancio 2017, in favore degli investimenti finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, riguarda gli investimenti non solo dei comuni ma di tutti gli enti locali.</i>
72-sexies.2	Misiani	PD		
72-sexies.3	Pastorelli	Misto		
72-sexies.4	Lavagno	PD		
72-sexies.5	Venittelli	PD		
72-sexies.7	Alberto Giorgetti	FI-PdL		
72-sexies.10	Sottanelli	SC		
72-sexies.13	Ciraci	Misto		
72-sexies.14	Cirielli	Fd'I		

Articolo 1, comma 494-bis – Partecipazioni delle PPAA in banche di finanza etica e sostenibile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72-septies.40	Zan	PD	14.12	Aggiunge il comma 494-bis , che – modificando il TU sulle società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016 - consente alle Amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni non superiori all' 1 per cento del capitale sociale in società bancarie di finanza etica e sostenibile , senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

Articolo 1, comma 494-bis – Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali degli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72-septies.22 NF	Lorenzo Guerini	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 494-bis, il quale modifica l'articolo 243-bis del Testo unico degli enti locali prevedendo che nel caso in cui l'ente locale abbia contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, lo stesso possa chiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente, entro un limite massimo di dieci anni. Si applicano le norme in materia di dilazione del pagamento delle cartelle: possibilità di iscrizione di ipoteca, decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive; sospensione del versamento in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione. La definizione delle modalità di applicazione è demandata ad un decreto ministeriale.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Aggiunge il comma 625-bis, che incrementa il Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.</p> <p>Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, riduce l'accantonamento di:</p> <p>2018: -2,1 milioni di euro; 2019: -2,1 milioni di euro; 2020: -2,1 milioni di euro.</p>

Articolo 1, comma 494-bis – Piano di riequilibrio finanziario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72-septies.15 NF	Marchi	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 494-bis, che apporta modifiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai commi 243-bis e seguenti del TUEL, .per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio tali da provocare il dissesto finanziario devono adottare entro 90 gg. dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario (art. 243-bis TUEL).</p> <p>In particolare, il comma 494-bis modifica il termine di durata del piano che viene stabilita tra 4 a 20 anni (attualmente è fissato solo il termine massimo di 10 anni) e viene introdotto un criterio oggettivo per determinarne la durata massima, basato sul rapporto passività da ripianare/ammontare degli impegni di spesa: fino al 20% la durata del piano è di max 4 anni, dal 20 al 60%, 10 anni, dal 60 al 100% 15 anni, oltre il 100%, 20 anni.</p> <p>Il comma 494-ter introduce una disposizione transitoria che consente anche agli enti locali che hanno già presentato il piano di riequilibrio, di riformularlo alla luce delle nuove disposizioni con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli enti devono farne richiesta alla sezione regionale della Corte dei conti e al Ministro dell'interno entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge; ▪ entro 45 giorni devono approvare il nuovo piano; ▪ alla adozione del nuovo piano si applicano le medesime procedure previste dal TUEL, ad eccezione del fatto che i termini per la trasmissione del piano alla Corte dei conti, per il suo esame, per l'eventuale impugnazione e quelli per il controllo dell'attuazione sono dimezzati (art. 243-quater, co. 7 TUEL); ▪ per gli enti per i quali la Corte di conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano originario, un ulteriore mancato rispetto del nuovo piano comporta l'obbligo per l'ente di deliberare lo stato di dissesto.

Articolo 1, commi 509-518-bis – Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
77.125	Governo		14.12	<p>Modifica i commi 509, 516-518 e aggiunge i nuovi commi da 512-bis a 512-undecies, 517-bis e 517-ter, 518-bis, in materia di contrasto all'evasione fiscale.</p> <p>La modifica al comma 509 estende l'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ai soggetti identificati ai fini IVA (non residenti nel territorio dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione). Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura. Si consente la trasmissione telematica entro l'ultimo giorno (anziché entro il giorno 5) del mese successivo all'emissione. Si demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in relazione alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.</p> <p>Il nuovo comma 512-bis introduce un unico invio dei dati delle fatture emesse da parte dei gestori dei distributori di carburanti e dei soggetti subappaltatori di contratti pubblici verso l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppo economico e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo. In tale ambito, il nuovo comma 512-ter prevede un Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione dei carburanti.</p> <p>Si dispone l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA (nuovo comma 512-quater) e si circoscrive l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (nuovo comma 512-quinquies). Si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili (nuovi commi 512-sexies e 512-septies).</p> <p>Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione (nuovi commi 512-octies e 512-novies).</p> <p>Il nuovo comma 512-decies reca alcune abrogazioni di disposizioni sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, mentre il nuovo comma 512-undecies fissa la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal 1° luglio 2018.</p> <p>Sono introdotte alcune precisazioni ai comma 514, 516 e 517, prevedendo l'esclusione dalle nuove disposizioni di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti, delle immissioni in consumo effettuate per conto di un soggetto con specifici requisiti di affidabilità o che presti idonea garanzia. Ai sensi del nuovo comma 517-bis sono altresì esclusi da tali disposizioni i prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti, nonché i prodotti immessi in consumo per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a specifici valori e in possesso di specifici requisiti o che presti idonea garanzia. Con decreto ministeriale sono definite le modalità attuative dei commi da 514 a 517-bis (nuovo comma 517-ter), mentre la decorrenza di tali disposizioni è confermata a partire dal 1° febbraio 2018 (comma 518).</p> <p>Il nuovo comma 518-bis reca una clausola di salvaguardia in caso di entrate nette inferiori a quelle previste, che vengono compensate mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Le eventuali maggiori entrate sarebbero invece destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dai commi di cui sopra, in materia di contrasto all'evasione fiscale.</p>

Articolo 1, commi 513-513-quater – SOSE

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
77.110 77.31 77.122 77.67 77.43	VI Commissione Pelillo Tancredi A. Giorgetti Cinzia Maria Fontana	PD AP-CPE- NCD FI-PdL PD	15.12	<p><i>Modifica il comma 513</i>, al fine di prevedere che le disposizioni inerenti vincoli e limiti assunzionali, incentivazione all'esodo del personale e gestione del rapporto di lavoro non si applicano anche alla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico Spa), oltre che a SOGEI.</p> <p>Aggiunge i commi 513-bis, 513-ter e 513-quater i quali contengono disposizioni riguardanti l'attività della SOSE.</p> <p>In particolare il comma 513-bis affida un ulteriore compito alla SOSE: la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi. A tal fine è sentita una apposita commissione di esperti, istituita con D.M., i cui componenti partecipano a titolo gratuito.</p> <p>Il comma 513-ter prevede che la commissione di esperti esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA.</p> <p>Il comma 513-quater, con una modifica all'art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 (indici di affidabilità fiscale) precisa che le quote di partecipazione della SOSE possono essere cedute al Dipartimento del Tesoro del MEF. Si ricorda che il MEF detiene attualmente l'88% delle partecipazioni e la Banca d'Italia il 12%.</p>

Articolo 1, comma 513-bis – Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
77.115	VI Commissione		15.12	<p>Aggiunge il comma 513-bis, al fine di stabilire la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 9-bis del D.L. 50 del 2017 ha previsto che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, l'individuazione delle attività economiche interessate è operata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il provvedimento del 22 settembre 2017 è stato pubblicato l'elenco degli Indicatori di affidabilità economica da elaborare per il periodo d'imposta 2017 e relative attività economiche (70 settori per circa 1,4 milioni di contribuenti).</p>

Articolo 1, comma 513-bis – Termini scadenze fiscali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
77.123 77.30	VI Commissione Pelillo	PD	15.12	Aggiunge il comma 513-bis , il quale, al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al secondo trimestre è effettuato entro il 30 settembre (in luogo del vigente 16 settembre). Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di IRAP è prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre. Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998 prevede che le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Articolo 1, comma 513-bis – Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
77.113	VI Commissione		15.12	Aggiunge il comma 513-bis , il quale modifica alcuni termini previsti dall'articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, relativo alle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta. In particolare il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre. Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Articolo 1, comma 513-bis – Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
77.114	VI Commissione		15.12	<p>Aggiunge il comma 513-bis, il quale modifica alcuni termini previsti dal D.M. 164 del 1999, Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti. In particolare si prevede che il termine per la presentazione della dichiarazione ad un CAF-dipendenti è prorogato dal 7 luglio al 23 luglio.</p> <p>I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro: il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.</p> <p>Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all'Agenzia entro il 10 novembre.</p>

Articolo 1, commi 598-617 – Interventi in materia di diffusione delle connessioni in tecnologia 5g

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
89.98	Governo		17.12	<p><i>Modifica i commi 602 e 614.</i></p> <p>In particolare al comma 602 si precisa che i criteri adottati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base dei quali i diritti d’uso delle frequenze televisive da rilasciare sono convertiti in diritti d’uso della capacità trasmissiva in multiplex nazionali realizzati con la nuova tecnologia DVB-T2 sono stabiliti “ai fini dei diritti d’uso delle frequenze”.</p> <p>Al comma 614 la disposizione, sostituendo l’ultimo inciso del primo periodo del comma, precisa il regime giuridico ed economico del personale che può essere chiamato nella task force che il Ministro dello sviluppo economico può istituire per la gestione delle attività tecniche connesse alla transizione verso il 5G. In particolare si prevede che tale personale mantenga il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento e che il Ministero dello sviluppo economico provveda a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l’onere relativo al predetto trattamento economico.</p>
101- quater.309	Governo		17.12	<p>L’emendamento sostituisce il comma 671 al fine di aggiungere alla proroga termini già prevista dalla disposizione (concernente il differimento del termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di titoli abilitanti al salvamento acquatico, riprodotta alla lettera a) della nuova formulazione del comma) una ulteriore proroga di termini (inserita alla lettera b).</p> <p>Si tratta in particolare della proroga del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, volto a rideterminare i principi fondamentali della disciplina relativa agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). Il decreto interministeriale citato, previsto dal decreto-legge n. 40 del 2010 ed è stato oggetto di 11 proroghe (da ultimo a seguito dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016): La norma prevede che il termine per l’emanazione del decreto sia spostato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.</p> <p>Viene altresì riprodotta, come nell’ultima norma di proroga termini sopra ricordata, la disposizione che conferma la sospensione dell’operatività della disciplina più restrittiva per l’attività di noleggio con conducente che era stata introdotta dall’articolo 29, comma 1-<i>quater</i>,</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				del D.L. n. 207/2008 e poi subito sospesa dall'articolo 7- <i>bis</i> del decreto-legge n. 5/2009 in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato.

Articolo 1, comma 671-bis – Proroga gestione commissariale “Galleria Pavoncelli”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
101- quater.308	Governo		17/12	<p>Introduce il comma 671-bis volto a prorogare la gestione commissariale relativa alla "Galleria Pavoncelli". La proroga al 31 dicembre 2018 (rispetto al termine del 31 dicembre 2017) della gestione commissariale (di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010) relativa alla gestione emergenziale connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", viene operata intervenendo sul termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 26 aprile 2013 (convertito dalla L. 71/2013).</p> <p>Su tale disposizione sono già intervenuti, prevedendo proroghe dal termine iniziale del 31 marzo 2014, l'art. 1, comma 1, del D.L. 73/2014, e l'art. 14, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (che ha fissato il termine, ora prorogato, del 31 dicembre 2017). La relazione illustrativa motiva l'ulteriore proroga con l'opportunità rappresentata dai Presidenti delle regioni Campania e Puglia di dare continuità al commissariamento fino all'effettivo completamento della realizzazione dell'opera, prevista nel secondo semestre del 2018.</p> <p>La galleria Pavoncelli è una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ); essa rappresenta l'inizio dell'opera idraulica che consente il trasporto verso la Puglia delle acque di sorgente del fiume Sele, meglio conosciuta come Canale Principale.</p>

Articolo 1, comma 618 – Disposizioni in materia di *call center*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
89-bis.4 89-bis.6 9-bis.7 9-bis.13	Liuzzi Minnucci Miccioli Ginefra	M5S PD PD PD	15.12	<p>Sopprime il comma 618</p> <p>Si ricorda che il comma 618 prevede che gli obblighi di identificazione geografica degli operatori di <i>call center</i> nei confronti di chi richiede il servizio (ovvero nel caso in cui sia l'operatore di <i>call center</i> a contattare un utente) ed il diritto dei medesimi utenti di richiedere che il servizio deve essere reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di uno Stato membro dell'UE - che deve essere immediatamente disponibile - nonché che le sanzioni per il mancato rispetto dei citati obblighi si applicano agli operatori che svolgono attività di <i>call center</i> in favore di un'impresa committente, anche in virtù di un rapporto di controllo o di collegamento societario (e non dunque coloro che nelle proprie imprese utilizzano servizi di contatto telefonico con la clientela non esternalizzati). La disposizione prevede inoltre l'obbligo di iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione per gli operatori di <i>call center</i> solo nei casi sopra descritti.</p>

Articolo 1, comma 621-bis – Smaltimento degli apparecchi di gioco

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
90.31	Tancredi	AP-CPE- NCD	16.12	Aggiunge il comma 621-bis , il quale prevede che con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia istituita una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco (newslot) dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti.

Articolo 1, comma 621-bis – Registro dei distributori ed esercenti di gioco

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
90.63 NF	Boccadutri	PD	16.12	Aggiunge il comma 621-bis , il quale introduce l'articolo 52-bis nel D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio. In particolare il nuovo articolo 52-bis prevede l'istituzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un registro dei distributori ed esercenti di gioco nel quale sono annotati, oltre ai dati volti alla loro identificazione, la tipologia e modalità dell'attività di gioco, i provvedimenti di estinzione del rapporto contrattuale (in caso del venir meno dei requisiti richiesti ovvero in caso di gravi infrazioni) e di sospensione emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'accesso al registro è consentito al MEF, alla Guardia di finanza, alla DIA e alla UIF per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso è altresì consentito alle Questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e titoli autorizzatori. Si prevede un decreto attuativo per la fissazione delle modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro.

Articolo 1, comma 621-bis – Istituto per il Credito sportivo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
90.3	Abrignani	SC-ALA	16.12	Aggiunge il comma 621-bis , il quale stabilisce che i dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al « Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva ».

Articolo 1, comma 624 – Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.13	Governo		14.12	<i>Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'introdotta comma 38-bis, che autorizza nel 2018 una spesa di 75 milioni di euro per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio.</i>
77.125	Governo		14.12	<i>Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dai commi 509, 516-518 e dai nuovi commi da 512-bis a 512-undecies, 517-bis e 517-ter, 518-bis, in materia di contrasto all'evasione fiscale.</i>
102-ter.70	Governo		14.12	<i>Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'introdotta comma 684-bis, che interviene sulla recente disciplina volta a regolare l'affidamento della concessione autostradale concernente l'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.</i>
8.62 NF	Ascani	PD	15.12	<i>Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi introdotto ai commi 35-bis – 35-quinquies.</i>
39.80 NF	Ascani	PD	15.12	<i>Modifica il comma 624-bis, riducendo di 2,5 milioni di euro per il 2018 il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 196-bis, che reca misure finalizzate ad assicurare il completamento del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.</i>
39.126	Afreider	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 624, riducendo di 250.000 euro il rifinanziamento del Fondo per far</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
		Min. Ling		fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione , di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi prevista, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione recata dal nuovo comma 197-bis , che incrementa di 250.000 euro il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità .
39.38 NF 39.134	Tancredi Brunetta	AP-CPE- NCD FI-PdL	15.12	<i>Modifica il comma 624</i> , riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, ai fini della copertura dell’onere (per il 2018 e dal 2021) derivante dalle modifiche del comma 203, che prevede che il contributo annuo di € 200.000 a favore dell’ Accademia nazionale delle scienze detta dei XL - previsto, nel testo trasmesso dal Senato, per il 2019 e il 2020 – decorra dal 2018.
70.13 NF 70.16 NF 70.18 NF	Pastorelli Lorenzo Guerini Marchi	Misto- PSI-PLI PD PD	15.12	<i>Modifica il comma 624-bis</i> , riducendo di 76 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione , di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dall’incremento di 76 milioni del contributo in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2018, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, disposto con la modifica del comma 464 .
70.126	Governo		15.12	<i>Modifica il comma 624-bis</i> , riducendo il Fondo per le esigenze indifferibili che si presentino nel corso di gestione ivi previsto, per un importo di 60 milioni di euro nel 2019 e di 80 milioni di euro annui dal 2020, a parziale copertura degli oneri derivanti dai nuovi commi <i>464-bis</i> e <i>464-ter</i> , i quali: elevano il contributo attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari per gli anni dal 2018 in poi; riducono gli accantonamenti a carico della Valle d’Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020.
3.66 NF	Paola Boldrini	PD	16.12	<i>Modifica il comma 624</i> , riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione , ivi previsto, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle modifiche al comma 3, che prevede che la detrazione al 50 per cento per interventi di riqualificazione energetica si applica nel 2018 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A . Non spetta , invece, la detrazione qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				classe A.
3.58 NF	Misiani	PD	16.12	<i>Modifica il comma 624</i> , riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione , ivi previsto, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle modifiche al comma 3, in tema di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
33-bis.22 NF	Fedi	PD	17.12	<i>Modifica comma 624</i> , riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione , ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dalle modifiche del comma 165, che prevede alcune tipologie d'interventi a favore delle comunità italiane nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero .
33-bis.6 NF	Porta	PD	17.12	<i>Modifica il comma 624-bis</i> , riducendo di 1 milione di euro per il 2018 la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione , di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dalle modifiche al comma 165, che, con l'aggiunta della lettera lett. g-bis), prevede la spesa di 1 milione di euro per il 2018, ad integrazione delle misure già in atto, per contenere le condizioni di particolare esigenze che vivono gli italiani residenti in Venezuela , con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.
33-bis.7 NF	Quartapelle	PD	17.12	<i>Modifica il comma 624</i> , riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione , di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dalle modifiche del comma 165, che, con l'aggiunta della lettera lett. g-bis), prevede una spesa di 272.000 euro, per il 2018 e di 22.000 euro a decorrere dal 2019 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia.
34-bis.11 34-bis.27	Moscatt IV Commissione	PD	17.12	<i>Modifica il comma 624</i> , riducendo di 600 mila euro per il 2018 il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione , di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dal comma 170-bis , che autorizza la spesa di 600 mila euro per il 2018 per le operazioni di trasporto, messa in sicurezza e installazione presso l'Università di Milano del relitto del peschereccio che è naufragato il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia determinando la morte di centinaia di migranti.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.65 NF	Gelli	PD	18.12	<p><i>Modifica il comma 624</i>, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014., il previsto, a copertura degli oneri derivanti dal comma 261-bis che incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 30 milioni nel 2019, 35 milioni nel 2020, 40 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2025 e 86 milioni a decorrere dal 2026. Tali risorse sono destinate ad incrementare il Fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.</p>
41.1 NF	Tancredi	AP-CE-NCD	18.12	<p><i>Modifica il comma 624</i>, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 30 milioni di euro per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 70 milioni a decorrere dal 2021, ai fini della parziale copertura dell'onere derivante dai nuovi commi da 261-bis a 261-quaterdecies, che recano disposizioni in materia di ricerca sanitaria, istituendo un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria</p>

Articolo 1, comma 624-bis – Riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.117	Governo		14.12	Aggiunge il comma 624-bis , che riduce di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione , di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni, derivante dalla riformulazione dei commi 425 e 426 del disegno di legge in esame.

Articolo 1, comma 625 – Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.80 NF	Ascani	PD	15.12	<i>Modifica il comma 625, aumentando la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 196-bis, che reca misure finalizzate ad assicurare il completamento del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.</i>
3.58 NF	Misiani	PD	16.12	<i>Modifica il comma 625, incrementando il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 0,2 milioni per l'anno 2018 e di 2,3 milioni per l'anno 2032, a seguito dalle modifiche apportate al comma 3, relativamente alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.</i>

Articolo 1, comma 625-bis – Incremento del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72-septies.22 NF	Lorenzo Guerini	PD	14.12	Aggiunge il comma 625-bis , che incrementa il Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a parziale copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 494-bis , il quale prevede, nel caso in cui l'ente locale abbia contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, che lo stesso possa chiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente, entro un limite massimo di dieci anni.

Articolo 1, comma 626 – Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
102-ter.72	Governo		18.12	<i>Modifica il comma 626, aumentando la riduzione delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ivi prevista, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'introduzione dei nuovi commi 684-bis e 684-ter, i quali prevedono la proroga per il 2018 del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA nonché l'incremento di 400.000 euro, per il 2018, del contributo per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano.</i>

Articolo 1, comma 631 – Fondi speciali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72-septies.22 NF	Lorenzo Guerini	PD	14.12	<p>Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministero dell'economia è così ridotto: 2018: -2,1 milioni di euro; 2019: -2,1 milioni di euro; 2020: -2,1 milioni di euro.</p> <p><i>La riduzione è posta a parziale copertura degli oneri derivanti dall'introduzione del comma 494-bis, il quale prevede la possibilità per gli enti locali che abbiano contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, di chiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente, entro un limite massimo di dieci anni.</i></p>
9.13	Governo		14.12	<p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto: 2018: -2 milioni di euro.</p> <p><i>La riduzione è posta a parziale copertura degli oneri derivanti dall'introdotta comma 38-bis, che autorizza nel 2018 una spesa di 75 milioni di euro per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio</i></p>
10.63 NF 10.67 NF 10.66 NF 10.53 NF 10.51 NF 10.39 NF	IX Commissione Parisi Gandolfi Abrignani Causin Bombassei	SC-Ala PD SC-Ala FI-Pdl M-CI-E	16.12	<p>Alla tabella A, l'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto: 2018: -1.000.000 2019: -1.000.000</p> <p><i>La riduzione è posta a parziale copertura degli oneri derivanti dall'introdotta comma 39-bis, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33-bis.8 NF	Nicoletti	PD	17.12	<p>Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministero degli esteri è ridotto: 2018: -200.000; 2019: -200.000; 2020: -200.000.</p> <p><i>La variazione è posta a copertura degli oneri recati dalla lettera a-bis) del comma 165, che autorizza una spesa di 200 mila euro annui, a decorrere dal 2018, per il finanziamento di lettori di lingua italiano presso atenei esteri,</i></p>
52-ter.28	IX Commissione		17.12	<p>Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministri delle infrastrutture e trasporti è ridotto: 2018: -500.000; 2019: -100.000; 2020: -100.000</p> <p><i>La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 329-bis che istituisce presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti che svolge attività di studio, consulenza e monitoraggio per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti.</i></p>
34-bis.18 NF	Quartapelle	PD	18.12	<p>Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministero degli affari esteri è ridotto: 2018: 0; 2019: -282.668; 2020: -1.942.228.</p> <p><i>La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 170-bis che proroga per il quadriennio 2016-2019 l'indizione annuale di bandi di concorso di accesso alla carriera diplomatica</i></p>
44.2 NF	Verini	PD	18.12	<p>Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministero della giustizia, è così ridotto: 2018: -3.000.000; 2019: -3.000.000.</p> <p><i>La variazione è posta a copertura degli oneri recati dai commi 279-bis e 279-ter, recanti la proroga della copertura assicurativa dei soggetti che svolgono volontariato e lavori di pubblica utilità</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.1 NF	Tancredi	AP-CE-NCD	18.12	<p>Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministero della salute è ridotto: 2018: -19.000.000; 2019: -20.000.000; 2020: -20.000.000.</p> <p><i>La variazione è posta a copertura degli oneri recati dai nuovi commi da 261-bis a 261-quaterdecies, che recano disposizioni in materia di ricerca sanitaria, istituendo un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria</i></p>
39.78 NF	Ascani	PD	15.12	<p>Alla Tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni: 2019: -10 milioni; 2020: -20 milioni.</p> <p><i>La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal nuovo comma 188-bis, che dispone che dal 1° gennaio 2019 i contributi del Mibact per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata, di cui all'art. 35 del d.lgs. 42/2004, sono concessi nel limite massimo di € 10 mln per il 2019 ed € 20 mln annui dal 2020.</i></p>
52-ter.27 52-ter.13	Latronico Garofalo	Misto-DI AP-CE-NCD	17.12	<p>Alla Tabella B, l'accantonamento del Ministero dell'economia e finanze è ridotto: 2018: -4.000.000; 2019: -4.000.000; 2020: -4.000.000.</p> <p><i>La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 329-bis che istituisce il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile.</i></p>

Articolo 1, comma 675-bis – Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
101- quater.311	Governo		17.12	<p>Aggiunge il comma 675-bis, che proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.</p> <p>A tal fine, novella l'art. 11, co. 2, della L. 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017).</p> <p>L'art. 11 della L. 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del "collaboratore esperto linguistico".</p> <p>Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge europea 2017, la disposizione intendeva risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL – richiamato anche nella rubrica dell'articolo – nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'art. 26, co. 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.</p> <p>Nello specifico, l'art. 11 ha previsto che, a decorrere dal 2017, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 8.705.000 destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto. Le risorse sono destinate esclusivamente alle università che perfezionano i medesimi contratti – definiti, a livello di singolo ateneo, secondo uno schema-tipo da emanare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – entro il termine (ora prorogato) del 31 dicembre 2017. Lo stesso decreto definisce i criteri di ripartizione delle stesse risorse.</p> <p>Al riguardo, la relazione illustrativa dell'emendamento fa presente che il decreto interministeriale non entrerà in vigore prima di un mese, considerando, oltre ai concerti necessari, anche l'invio alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.</p>

Articolo 1, comma 675-bis – Mutui per edilizia universitaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
101-quater.312	Governo		17.12	<p>Aggiunge il comma 675-bis, che introduce una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 67 del 1997 e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione dall'articolo 54, comma 1 della legge n. 488 del 1999.</p> <p>Dette somme residue potranno essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l'opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell'ammortamento e previo parere favorevole del MIUR. L'erogazione delle somme è effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MIUR.</p>

Articolo 1, comma 681-bis – Società Armamenti Aerospazio S.p.A.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.117	Governo		14.12	<p>Aggiunge il comma 681-bis, che prevede, sempre a finalità di copertura finanziaria, che la Società Armamenti Aerospazio Spa in liquidazione versi, in deroga all'articolo 2491, secondo comma del codice civile (relativo ai doveri dei liquidatori), 100 milioni di euro entro il 31 marzo 2018 all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle disponibilità finanziarie della società stessa.</p> <p>La disposizione è introdotta a parziale copertura degli oneri derivanti dalla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni, derivante dalla riformulazione dei commi 425 e 426 del disegno di legge in esame.</p>

Articolo 1, comma 684-bis - Infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
102-ter.70	Governo		14.12	<p>Introduce il comma 684-bis, che interviene sulla recente disciplina volta a regolare l'affidamento della concessione autostradale concernente l'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena dettata dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017, allo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prevedere che - a partire dalla data dell'affidamento - il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero—Modena subentrante versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro (lettera a). Il vigente comma 3 del citato articolo 13-bis, che viene sostituito dall'emendamento, dispone invece che il concessionario assicuri il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato su un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di 70 milioni di euro annui, a decorrere dalla data di affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione. Rispetto alla norma vigente, pertanto, viene esplicitato nella norma il valore minimo della concessione, si provvede a imputare il versamento alle annualità del periodo 2018-2024 prevedendo una quota più elevata per il 2018 e non si prevede più la riassegnazione delle suddette somme ad un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia; ▪ specificare che la prevista stipula degli atti convenzionali di concessione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento all'infrastruttura autostradale A 22 Brennero- Modena, avvenga entro Il 30 settembre 2018 (lettera b). <p>Il comma 4 dell'art. 13-bis, che viene integrato dalla lettera b), prevede che gli atti convenzionali di concessione siano stipulati dal Ministero delle infrastrutture con i concessionari autostradali, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sui relativi schemi. L'emendamento individua, pertanto la data entro la quale dovranno essere stipulati gli atti convenzionali relativi alla concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero Modena.</p> <p><i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 624</i>, nel quale sono rideterminati in aumento gli importi previsti dal</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				comma, relativo al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione del MEF, al fine di fornire copertura finanziaria agli oneri derivanti dal comma 684-bis.

Articolo 1, comma 684-bis – Rimodulazione delle risorse del “Fondo investimenti”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto																																
102-ter.71	Governo		17.12	<p>Aggiunge il comma 684-bis che provvede a rimodulare le quote delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito e finanziato dall'articolo 1, comma 140, della L. 232/2016, legge di bilancio 2017) ripartite tra i diversi settori di intervento con il D.P.C.M. 21 luglio 2017.</p> <p>La proposta rimodula negli anni gli stanziamenti (a parità di risorse complessivamente assegnate a ciascun intervento) relativi agli interventi, prevalentemente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), indicati nella tabella seguente ove sono riportate le variazioni relative al triennio 2018-2020:</p> <p style="text-align: center;"><i>(importi in milioni di euro, tra parentesi le variazioni operate dal comma in esame)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interventi (tra parentesi il capitolo di riferimento*)</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>trasporto rapido di massa (7400/02);</td> <td>112 (+62)</td> <td>125 (+30)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fondo per la progettazione delle amm.ni centrali (7008/01)</td> <td>25</td> <td>35 (+10)</td> <td>50 (+20)</td> </tr> <tr> <td>eliminazione barriere architettoniche (7351/01)</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>60 (+20)</td> </tr> <tr> <td>contributi ad ANAS ammodernamento infrastrutture (7002/33)</td> <td>42</td> <td>50</td> <td>171 (-40)</td> </tr> <tr> <td>contributi ad ANAS presa in carico strade dismesse (7002/34)</td> <td></td> <td>45 (-10)</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>programma di recupero ERP comuni e IACP (7442/02)</td> <td>65 (-62)</td> <td>59 (-30)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>contributi a Ferrovie dello stato S.p.A. (MEF 7122/02)</td> <td>947</td> <td>2.260</td> <td>3.072</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ove non diversamente indicato, il capitolo di riferimento è incluso nello stato di previsione del MIT ** si fa notare che per ogni anno considerato la somma algebrica delle rimodulazioni è pari a zero.</p> <p>La relazione illustrativa sottolinea che le rimodulazioni in questione sono compensate in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. La stessa relazione evidenzia che si tratta di una disposizione di carattere eminentemente tecnico che, in attuazione delle nuove disposizioni previste dalla legge di contabilità, si rende necessaria per consentire una più tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi pubblici. In particolare, la rimodulazione delle risorse per investimenti del MIT viene determinata dal grado di maturità progettuale degli interventi e dall'effettiva realizzazione dei flussi di spesa.</p>	Interventi (tra parentesi il capitolo di riferimento*)	2018	2019	2020	trasporto rapido di massa (7400/02);	112 (+62)	125 (+30)		fondo per la progettazione delle amm.ni centrali (7008/01)	25	35 (+10)	50 (+20)	eliminazione barriere architettoniche (7351/01)	60	40	60 (+20)	contributi ad ANAS ammodernamento infrastrutture (7002/33)	42	50	171 (-40)	contributi ad ANAS presa in carico strade dismesse (7002/34)		45 (-10)	30	programma di recupero ERP comuni e IACP (7442/02)	65 (-62)	59 (-30)	20	contributi a Ferrovie dello stato S.p.A. (MEF 7122/02)	947	2.260	3.072
Interventi (tra parentesi il capitolo di riferimento*)	2018	2019	2020																																	
trasporto rapido di massa (7400/02);	112 (+62)	125 (+30)																																		
fondo per la progettazione delle amm.ni centrali (7008/01)	25	35 (+10)	50 (+20)																																	
eliminazione barriere architettoniche (7351/01)	60	40	60 (+20)																																	
contributi ad ANAS ammodernamento infrastrutture (7002/33)	42	50	171 (-40)																																	
contributi ad ANAS presa in carico strade dismesse (7002/34)		45 (-10)	30																																	
programma di recupero ERP comuni e IACP (7442/02)	65 (-62)	59 (-30)	20																																	
contributi a Ferrovie dello stato S.p.A. (MEF 7122/02)	947	2.260	3.072																																	

Articolo 1, commi 684-bis – 684-ter– Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale gruppo ILVA e contributo per area Genova-Cornigliano

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
102-ter.72	Governo		18.12	<p>Aggiunge i commi 684-bis e 684-ter, i quali prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proroga per il 2018 del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (trattamento già previsto, per il 2017, dall'articolo 1-bis del decreto-legge n.243 del 2016), prevedendo uno stanziamento di 24 milioni di euro. Si prevede che ai fini dell'erogazione il MISE presenti al Ministero del lavoro una relazione che indichi oneri previsti, periodo di copertura, beneficiari e raggiungimento degli obiettivi • l'incremento di 400.000 euro, per il 2018, del contributo per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (contributo già disposto, per il periodo 2005-2019, dall'articolo 5, comma 14, del decreto-legge n.35 del 2005, nella misura di 5 milioni di euro annui). <p>Alla copertura degli oneri (pari a 24,4 milioni di euro per il 2018) si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto a 12,455 milioni di euro mediante le risorse di bilancio nel conto dei residui dell'autorizzazione di spesa per il trattamento di integrazione salariale del gruppo ILVA (articolo 1-bis del decreto-legge n.243/2016); • quanto a 11,944 milioni mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (modificando a tal fine il comma 626 del disegno di legge). <p><i>Conseguentemente</i> Al Ministero dello sviluppo economico, Missione 32, Programma 3 “<i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</i>”, apportare le seguenti variazioni: 2018: 11.944.207.</p>

Modifiche agli Stati di previsione della spesa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.83 NF	Ascani	PD	15.12	<p>Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 21, Programma 10 “<i>Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</i>”, apportare le seguenti variazioni: 2018: -2.000.000; 2019: -2.000.000; 2020: -2.000.000.</p> <p><i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal nuovo comma 185-bis, che autorizza l'ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea previsto dall'art. 3 della L. 29/2001.</i></p>
102-ter.72	Governo		18.12	<p>Al Ministero dello sviluppo economico, Missione 32, Programma 3 “<i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</i>”, apportare le seguenti variazioni: 2018: 11.944.207.</p> <p><i>La riduzione è disposta a parziale copertura degli oneri recati dai nuovi commi 684-bis e 684-ter, i quali prevedono la proroga per il 2018 del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA nonché l'incremento di 400.000 euro, per il 2018, del contributo per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano</i></p>
Tab.13.1 Tab.13.2	Ascani VII Commissione	PD	15.12	<p>Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: Missione 1, Programma 1.6 “<i>Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio</i>”, apportare le seguenti variazioni: 2018: +250.000; 2019: +500.000; 2020: +500.000.</p> <p><i>L'incremento è destinato al finanziamento delle spese di funzionamento del Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah (si veda in proposito il comunicato stampa del MIBACT).</i></p> <p>Missione 3, Programma 3.1 “<i>Sviluppo e competitività del turismo</i>”, apportare le seguenti</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>variazioni: 2020: +2.000.000. <i>L'incremento è destinato al finanziamento della scuola del patrimonio del Mibact (cap. 6823, pg. 2) (si veda in proposito il comunicato stampa del MIBACT).</i> Missione 1, Programma 1.7 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”, apportare le seguenti variazioni: 2018: -250.000; 2019: -500.000; 2020: -2.500.000.</p>
119.3	Governo		17.12	<p>Al Ministero degli affari esteri, Missione 1, Programma 1.8 “Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari”, apportare le seguenti variazioni: 2018: +5.000.000. <i>La variazione consegue a quanto disposto dal nuovo il comma 33-bis che prevede che le risorse, pari a 5 milioni di euro, per le iniziative di promozione integrata all'estero per valorizzare l'immagine dell'Italia, anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono versate all'entrata del bilancio dello stato nell'esercizio finanziario 2018.</i></p>
Tab.1.1	Governo		18.12	<p>Modifica alcune tabelle degli stati di previsione dei Ministeri per</p> <ul style="list-style-type: none"> ricomprendere gli effetti degli emendamenti apportati al D.L. n. 148/2017 (cd. “collegato fiscale”), approvati in sede di conversione. Gli effetti originari del decreto, si rammenta, erano già stati considerati nel testo iniziale ddl di bilancio; rendere possibile la piena attuazione della riforma del procedimento elettorale, in particolare – come afferma la relazione tecnica all'emendamento - riguardo agli interventi necessari sul sistema informativo elettorale centrale e sui software utilizzati per la gestione informatica del procedimento elettorale, che coinvolge, tra l'altro, gli aspetti tecnici di comunicazione dei dati alla Corte di Cassazione. A tal fine, si incrementa lo stanziamento del capitolo 7010 del Ministero dell'interno di 1.800.000 euro (400.000 al piano gestionale 1 e 1.400.000 al piano gestionale 2). Conseguentemente, è ridotto del medesimo importo lo stanziamento del capitolo 7621 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto						
				In particolare, agli stati di previsione sono apportate le modifiche riassunte nella seguente tabella: <i>(importi in euro, per competenza e per cassa)</i>						
				TABELLA 1 – STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA						
				<i>Unità di voto 1.1.1 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle persone fisiche</i>						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-47.088.000</td> <td>+ 1.549.700</td> <td>+ 9.437.700</td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	-47.088.000	+ 1.549.700	+ 9.437.700
2018	2019	2020								
-47.088.000	+ 1.549.700	+ 9.437.700								
				<i>Unità di voto 1.1.2 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle società</i>						
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>-4.600.000</td> <td>+ 7.900.000</td> <td>-2.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	-4.600.000	+ 7.900.000	-2.000.000			
-4.600.000	+ 7.900.000	-2.000.000								
				<i>Unità di voto 1.1.4 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Altre imposte dirette</i>						
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>-880.000</td> <td>+ 1.000.000</td> <td>-200.000</td> </tr> </tbody> </table>	-880.000	+ 1.000.000	-200.000			
-880.000	+ 1.000.000	-200.000								
				<i>Unità di voto 1.1.5 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul valore aggiunto</i>						
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>-3.900.000</td> <td>+ 19.300.000</td> <td>-3.200.000</td> </tr> </tbody> </table>	-3.900.000	+ 19.300.000	-3.200.000			
-3.900.000	+ 19.300.000	-3.200.000								
				<i>Unità di voto 1.1.6 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Registro, bollo e sostitutiva</i>						
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>+ 100.000</td> <td>+ 1.000.000</td> <td>-200.000</td> </tr> </tbody> </table>	+ 100.000	+ 1.000.000	-200.000			
+ 100.000	+ 1.000.000	-200.000								
				<i>Unità di voto 1.1.9 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposte sui generi di Monopolio</i>						
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>+ 7.800.000</td> <td>+ 7.800.000</td> <td>+ 7.800.000</td> </tr> </tbody> </table>	+ 7.800.000	+ 7.800.000	+ 7.800.000			
+ 7.800.000	+ 7.800.000	+ 7.800.000								
				<i>Unità di voto 2.1.3 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Redditi da capitale</i>						
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>+ 900.000</td> <td>+ 4.500.000</td> <td>-1.400.000</td> </tr> </tbody> </table>	+ 900.000	+ 4.500.000	-1.400.000			
+ 900.000	+ 4.500.000	-1.400.000								
				<i>Unità di voto 2.1.5 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>						
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>+ 200.000</td> <td>+ 16.600.000</td> <td>-4.200.000</td> </tr> </tbody> </table>	+ 200.000	+ 16.600.000	-4.200.000			
+ 200.000	+ 16.600.000	-4.200.000								
				<i>Unità di voto 2.1.7 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>						
				TABELLA 2 – STATO DI PREVISIONE DEL MEF						

